

Italdata Ingegneria dell'Idea spa

**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo
ai sensi del decreto
legislativo
8 giugno 2001, N. 231**

INDICE

PARTE GENERALE	7
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE	8
1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche.	8
1.2. Sanzioni.	10
1.3. Delitti tentati e delitti commessi all'estero	11
1.4. Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del giudice.....	12
1.5. Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa	13
2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.....	14
3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI Italdata	16
3.1. Mission aziendale e modello di governance	16
3.2. Assetto organizzativo	17
3.3. Motivazioni di Italdata nell'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo.....	17
3.4. Finalità del Modello.....	18
3.5. Il processo di predisposizione del Modello.....	19
3.6. Struttura del Documento.	24
3.7. Principi del Modello.....	25
3.8. Modifiche ed integrazioni del Modello.	27
4. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
4.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.	27
4.2. Nomina e composizione dell'organismo di vigilanza	28
4.3. Requisiti soggettivi e cause di ineleggibilità'	28
4.4. Durata in carica, revoca e sostituzione dei membri dell'organismo	29
4.5 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	30

4.6	Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari.	32
4.7	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	33
4.7.1	Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.	33
4.7.2	Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	35
5.	FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE.	36
5.1.	Formazione del personale.	36
5.2.	Informativa a Terzi.	37
6.	SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO.....	37
6.1.	Principi generali.....	37
6.2.	Sanzioni per i lavoratori dipendenti.	38
6.2.1.	Quadri, Impiegati, Operai.	38
6.2.2.	Dirigenti.	40
6.3.	Misure nei confronti degli amministratori e sindaci	40
6.4.	Misure nei confronti di Terzi	41
7.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER I REATI NON TRATTATI NELLE PARTI SPECIALI	41
7.1.	Reati di criminalità informatica.....	42
7.2.	Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	45
7.3.	Reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, reati transnazionali e reati contro la personalità individuale	45
7.4.	Compiti dell'organismo di vigilanza	46
	Codice Etico	47
1.	PREMESSA	48
1.1.	L'azienda ed il Gruppo	48
1.2.	Rapporti con gli stakeholders	48
1.3.	I principi di riferimento	49
1.4.	Il Codice Etico	49

2. PRINCIPI GENERALI	51
2.1 Conformità a leggi e regolamenti	51
2.2 Modelli e regole di comportamento	51
2.3 Diffusione ed osservanza del Codice Etico	52
2.4 Corporate Governance.....	52
3. RISORSE UMANE E POLITICA DELL'OCCUPAZIONE	53
3.1 Le condizioni determinanti	53
3.2 Le politiche di selezione ed assunzione	53
3.3 Lo sviluppo delle professionalità	53
3.4 Risorse umane e Codice Etico	54
3.5 Sicurezza, ambiente di lavoro e tutela della privacy	54
4. CONFLITTO DI INTERESSI	56
4.1 Interessi aziendali ed individuali.....	56
4.2 Prevenzione dei conflitti di interesse.....	56
5. PROCEDURE OPERATIVE E DATI CONTABILI.....	57
5.1 I protocolli specifici.....	57
5.2 Osservanza delle procedure	57
5.3 Trasparenza contabile	58
6. TUTELA DEL PATRIMONIO SOCIALE.....	59
6.1 Custodia e gestione delle risorse.....	59
6.2 Operazioni illecite sulle azioni o sul capitale	59
7. RAPPORTI INTERGRUPPO.....	60
7.1 Autonomia e valori etici comuni	60
7.2 Cooperazione e comunicazione intragruppo	60
8. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	61
8.1 Attribuzioni e caratteristiche.....	61
8.2 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	61
9. RAPPORTI CON L'ESTERNO	62
9.1 RAPPORTI CON AUTORITA' ED ISTITUZIONI PUBBLICHE ED ALTRI SOGGETTI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI COLLETTIVI	62
9.1.1 Rapporti con Autorità e Pubbliche Amministrazioni	62

9.1.2 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali.....	63
9.1.3 Regali, benefici e promesse di favori	63
9.2 RAPPORTI CON TERZI	63
9.2.1 Condotta negli affari.....	63
9.2.2 Regali, dazioni e benefici.....	64
9.2.3 Tutela dell'Ambiente.....	65
10. INFORMATIVA SOCIETARIA.....	66
10.1 Disponibilità ed accesso alle informazioni	66
10.2 Comunicazioni rilevanti e sollecitazione del mercato.....	66
11. RAPPORTI CON I MASS MEDIA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI	68
11.1 Modalità di condotta	68
11.2 Informazioni "price sensitive"	68
11.3 Obbligo di riservatezza	69
12. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO – SISTEMA SANZIONATORIO....	70
12.1 Segnalazioni delle violazioni.....	70
12.2 Linee guida del sistema sanzionatorio.....	70
Articolazione dei Poteri e Sistema delle Deleghe	71
Reati previsti dal D.Lgs. 231/01	78
PARTE SPECIALE "A"	99
A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA	
AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto).....	100
A.2 AREE A RISCHIO.....	105
A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI	
COMPORTEMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE	
NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	119
A.4 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL	
PROCESSO DECISIONALE	126
A. 4.1. Singole operazioni a rischio: individuazione dei	
Responsabili Delle aree a rischio reato e Schede di	
Evidenza	126
A.4.2 Istruzioni e verifiche dell'OdV.....	127
Scheda di Evidenza	128

PARTE SPECIALE "B"	130
B.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (art. 25 ter e 25 sexies del Decreto)	131
B.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI	140
B.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	145
B.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI .	150
B.4.1. Bilanci ed altre comunicazioni sociali	150
B.4.2. Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale. .	152
B.4.3. Tutela del capitale sociale	152
B.4.4 Gestione dei sistemi informativi	153
B.5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	153
Scheda di Trasmissione Informazioni di Bilancio	155
PARTE SPECIALE "C"	157
C.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI RELATIVI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (Art. 25-septies del Decreto).	158
C.2 GESTIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE	160
C.2.1. Il Sistema Organizzativo	161
C.2.2. L'Attività di valutazione dei rischi ed il "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR)	163
C.2.3. Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	164
C.2.4. Il sistema delle Procedure	165
C.2.5. Il sistema della Formazione e Informazione del Personale	166
C.3 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	167
C.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI ...	171
C.5 ATTIVITA' DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'ODV	175

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE.

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito il "Decreto"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.

I punti chiave del Decreto riguardano:

- a) L'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare possono essere:
 1. persone fisiche che rivestono posizione di vertice ("*apicali*") (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
 2. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.
- b) La definizione dei reati la cui commissione determina l'applicazione del Decreto quali:
 - i) reati contro il patrimonio dello Stato o di Enti pubblici e reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art.25 del Decreto),

- ii) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo, introdotti nella disciplina dalla legge 406/2001, art. 6, che ha inserito nel D. Lgs 231/2001 l'art. 25-*bis*,
- iii) reati in materia societaria introdotti nella disciplina dal D.Lgs 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs 231/2001 l'art. 25-*ter*,
- iv) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico introdotti nella disciplina dalla Legge 7/2003, che ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l'art. 25-*quater*,
- v) delitti contro la personalità individuale in materia di pornografia, integrità sessuale femminile, prostituzione minorile, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi introdotti nella disciplina con legge 228/2003, che ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l'art. 25-*quinquies*,
- vi) reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia, previsti dalla Legge 146/2006,
- vii) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato indicati all'art.9 della Legge 18 Aprile 2005 n°62 (Legge Comunitaria 2004) che a sua volta recepisce la direttiva 2006/6/CE – previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n°58 – sono recepiti dal Legislatore nazionale attraverso l'art. 25 *sexies* del D.lgs.231/01 cosiddetti reati di market abuse,
- viii) reati ed illeciti commessi in violazione alle norme sulla sicurezza sul lavoro. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, inseriti dalla legge n.123/07 e recepiti nell'art.25 *septies* del D.lgs.231/01,
- ix) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita inseriti dal D.Lgs 231/07 e recepiti nell'art. 25 *octies* del D.lgs.231/01. Si riferiscono ad acquisto/vendita di beni provenienti da un qualsiasi delitto (ricettazione), ovvero al trasferimento di denaro (o altre operazioni, quindi anche acquisto), in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa (riciclaggio)
- x) delitti informatici e trattamento illecito di dati inseriti dalla legge n.48/08 e recepiti nell'art. 24 bis del D.lgs 231/01. Si riferiscono principalmente ad accesso abusivo a sistemi IT, intercettazioni di comunicazioni IT e falsità di documenti informatici.

Si rinvia all'Allegato III per l'elenco completo delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto.

1.2. SANZIONI.

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive;
- Confisca;
- Pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi,
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti:
 - in posizione apicale, ovvero
 - sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità

dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 516,44 ed un massimo di Euro 3.098,74 (così come modificate dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.3. DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del Decreto (artt. 24 a 25-quinquies), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza

dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare di c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, co. 4, c.p.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verificaione, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

1.5. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il Modello);
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un *Organismo di Vigilanza* dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un *sistema disciplinare* interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati. Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di *market abuse*, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

E' infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle *Linee Guida* di volta in volta emanate da Confindustria a partire dal 7 marzo 2002 ed integrate in data 3 ottobre 2002 con l' "Appendice integrativa in tema di reati societari", nonché con l'ulteriore integrazione avvenuta il 31 marzo 2008 (di seguito "Linee Guida").

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole

sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
 - autonomia ed indipendenza,
 - professionalità,
 - continuità di azione.

Qualora non s'intenda ricorrere alla creazione ex novo di un organismo ad hoc le Linee Guida individuano, tra le funzioni normalmente già presenti in aziende medio-grandi, l'Internal Auditing come funzione che - se ben posizionata e dotata di strutture adeguate - può efficacemente svolgere la funzione di OdV.

- obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'OdV, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- possibilità di attuare in seno ai gruppi soluzioni organizzative che accentrino presso l'OdV della Capogruppo le risorse operative da dedicare alla vigilanza anche nelle società del gruppo stesso a condizione che:

- in ogni controllata sia istituito l'OdV;
- sia possibile per l'OdV della controllata avvalersi delle risorse allocate presso l'OdV della Capogruppo sulla base di un predefinito rapporto contrattuale;
- i soggetti di cui si avvale l'OdV della Capogruppo nell'effettuazione dei controlli presso le altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'OdV di quest'ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo infatti essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI ITALDATA

3.1. MISSION AZIENDALE E MODELLO DI GOVERNANCE

Italdata Ingegneria dell'Idea (di seguito Italdata) è una Società controllata da Elsag Datamat specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi informatici per la sicurezza e, in particolare, nello sviluppo di soluzioni innovative per l'identificazione certa delle persone basate su tecnologie biometriche.

La Corporate Governance di Italdata è basata sul modello tradizionale di seguito illustrato:

- *Assemblea dei Soci*, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto;
- *Consiglio di Amministrazione*, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla Legge e dallo Statuto – all'Assemblea;
- *Collegio Sindacale*, cui spetta il compito di vigilare: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del

sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

- *Società di Revisione*, l'attività di revisione contabile viene svolta, come previsto dalla vigente normativa, da una Società di Revisione iscritta nell'albo speciale, all'uopo incaricata dall'Assemblea dei Soci.

3.2. ASSETTO ORGANIZZATIVO

La struttura organizzativa della Società, è ispirata al principio della separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le strutture operative e quelle di controllo. La Società con proprie comunicazioni interne definisce le strutture organizzative e le correlate linee di riporto.

3.3. MOTIVAZIONI DI ITALDATA NELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

Italdata, al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un "Modello" in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria, ispirandosi ai principi contenuti nel Modello Organizzativo della controllante Elsag Datamat e, più in generale della capogruppo Finmeccanica.

Tale iniziativa, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti Destinatari (come di seguito individuati) affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

In particolare, si considerano "Destinatari" del presente Modello e, come tali e nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti e in ogni decisione o azione relativa all'andamento della Società;
- il Collegio Sindacale, nel controllo e nella verifica della correttezza formale e sostanziale dell'attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno;

- l'Amministratore Delegato, i Dirigenti e dipendenti e tutti i collaboratori ad essi assimilabili (es. lavoratori interinali, a progetto, stage, ecc.), nel dare concretezza alle attività di direzione della Società e nella gestione delle attività interne ed esterne;
- tutte le controparti contrattuali di Italdata, indifferentemente persone fisiche o giuridiche, quali, ad esempio, fornitori, clienti, istituzioni finanziarie, Partner con cui Italdata concluda un'Associazione Temporanea d'Impresa/Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, e, più in generale, tutti i soggetti verso o da parte dei quali la Società eroghi o riceva una qualunque prestazione contrattualmente regolata, ove ricompresa, anche solo potenzialmente, nell'ambito delle attività a rischio (di seguito intesi terzi).

3.4. FINALITÀ DEL MODELLO.

Il Modello predisposto da Italdata si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali, e procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori "sensibili";
 - un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - un sistema normativo aziendale (procedure, manuali, istruzioni, ecc.) volto a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio;
- determinano una struttura organizzativa coerente con i processi e le attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti ed applicando una giusta segregazione delle funzioni attraverso un sistema di deleghe e procure verso l'esterno;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;

- attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Italdata nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Italdata che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Italdata non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui Italdata intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

3.5. IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO.

Italdata, in considerazione delle esigenze poste dal Decreto, ha avviato un processo interno di Risk Assessment, in cui è parte attiva e propositiva l'Organismo di Vigilanza, finalizzato a garantire il costante aggiornamento del presente Modello.

La predisposizione iniziale ed i successivi aggiornamenti del presente Modello, sono stati preceduti da una serie di attività di analisi dirette alla costruzione di un sistema di individuazione, prevenzione e gestione dei potenziali rischi-reato, i cui risultati sono stati formalizzati in specifici documenti. Di seguito sono sinteticamente descritte le diverse attività realizzate:

1. *Mappatura delle attività a rischio ed individuazione dei rischi potenziali.* Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di mappare le aree di attività della Società e, tra queste, individuare i processi e le attività in cui potessero - in astratto - essere realizzati i reati previsti dal Decreto. L'identificazione delle attività aziendali e dei processi/attività a rischio è stata attuata attraverso esame della documentazione aziendale (struttura organizzativa, procedure, procure, ecc.) ed approfondimenti con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura aziendale. Per i reati potenzialmente realizzabili sono stati individuate le occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita.

Il risultato di tale attività è stato rappresentato in un documento contenente la mappa di tutte le attività aziendali, con l'indicazione di quelle a rischio.

L'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro è stata effettuata anche tenendo conto della valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dal D.lgs. 81/08, Capitolo III Sezione II.

2. *"As-is analysis"*. Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli preventivi esistenti nei processi/attività a rischio, al fine di effettuare il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato. In tale fase, attraverso le informazioni fornite dalle strutture aziendali e l'analisi della documentazione da esse fornita, si è provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o "tracciabilità" delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.).
3. *"Gap analysis"*. Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, con le Linee Guida di Confindustria e con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), la Società ha individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli e le relative iniziative da intraprendere.

I risultati ottenuti sono stati formalizzati in un "Memorandum" corredato da schede di analisi del sistema di controllo interno.

4. *Predisposizione del Modello.* In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, la Società ha provveduto alla predisposizione e al

successivo aggiornamento del Modello, la cui struttura è descritta nel successivo paragrafo.

Tutti gli output delle fasi sopra descritte sono stati condivisi dalle strutture aziendali interessate.

In particolare, al fine di dare concreta attuazione al Decreto e di operare una corretta e completa mappatura delle aree a rischio di commissione di eventuali reati si rappresenta che:

- si è proceduto alla ricognizione delle attività aziendali per l'individuazione delle aree in cui fosse ipotizzabile un rischio di reato, inteso come qualsiasi evento o comportamento che possa determinare e/o agevolare il verificarsi, anche in forma tentata, di taluno dei reati previsti dal Decreto nell'interesse della Società.

Inoltre, in ragione della recente estensione della responsabilità degli enti anche in relazione ai reati di omicidio e lesioni colpose, l'analisi delle attività a rischio è stata estesa anche alle attività potenzialmente esposte al rischio di incidenti – per i lavoratori ed i terzi – che possano verificarsi sui luoghi di lavoro in ragione della violazione della normativa antinfortunistica. Riguardo a detti reati, non è peraltro possibile ritenere esente dalla valutazione di rischio – e dunque dall'esigenza di approntare adeguati presidi – nessuna area di attività, dal momento che tale casistica di reati può concretamente interessare tutte le componenti aziendali.

- sono state considerate a rischio anche quelle aree che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono "strumentali" quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato (ad esempio: selezione e assunzione di personale, sistema di incentivazione; consulenze e prestazioni professionali, acquisizione di beni e servizi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza, pubblicità);
- con riferimento a tutte le aree a rischio (anche quelle strumentali), sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che Italdata intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi.

- la nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio è stata quella dedotta dagli artt. 357 e 358 c.p., in base ai quali sono pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione – svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi (per una descrizione di dettaglio si rimanda alla Parte Speciale A).

In ragione dell'attività di Italdata, si è deciso di incentrare maggiormente l'attenzione sull'individuazione delle aree sensibili alla commissione dei reati previsti dai seguenti articoli del Decreto:

- Art. 24 (reati contro il patrimonio dello Stato o di Enti pubblici);
- Art. 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione);
- Art. 25 *ter* (reati in materia societaria);
- Art. 25 *sexies* (reati di market abuse);
- Art. 25 *septies* (reati in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro).

A tal riguardo sono state previste delle specifiche trattazioni in apposite Parti Speciali del presente Modello.

Inoltre, non si può escludere in via astratta l'eventuale possibilità di commissione dei seguenti reati nell'interesse o a vantaggio della Società:

- Art. 24-bis (reati di criminalità informatica);
- Art. 25-quater (reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico);
- Art. 25-quinquies (reati contro la libertà individuale);
- Art. 25-octies (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
- Legge 146/2006 (reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia).

Con riferimento ai reati sopra richiamati si è considerato che i presidi individuati nel Codice Etico e nel presente Modello appaiono pienamente idonei alla prevenzione delle condotte illecite ipotizzate. Nondimeno, si è ritenuto utile specificare alcune regole comportamentali nella presente Parte Generale, al fine di rafforzare ulteriormente il sistema di controllo già in essere, (vedi successivo paragrafo 7).

Infine, l'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto a ritenere remota la possibilità di commissione dei seguenti reati nell'interesse o a vantaggio della Società:

- falso nummario (Art. 25-bis);
- contro la personalità individuale in materia di pornografia, integrità sessuale femminile e prostituzione minorile (Art. 25-quinquies).

Per tali ultime tipologie di reati è apparso sufficiente il richiamo alle regole di cui al Codice Etico della Società.

Nell'ambito delle attività di Risk Assessment, sono state analizzate le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- a) Sistema organizzativo. La verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata valutata sulla base dei seguenti criteri:
 - formalizzazione del sistema;
 - chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
 - esistenza della segregazione e contrapposizione di funzioni;
 - corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità assegnate.
- b) Procedure. In tale ambito l'attenzione è stata rivolta alla verifica della esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, tenendo conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali.
- c) Sistema autorizzativo. L'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne, alla luce dell'organizzazione aziendale.
- d) Sistema di controllo di gestione. In tale ambito si è analizzato il sistema di controllo di gestione vigente in Italdata, i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.
- e) Monitoraggio dei processi e Gestione della documentazione. L'analisi ha riguardato l'esistenza di un idoneo sistema di monitoraggio costante dei processi per la verifica dei risultati e di eventuali non conformità, nonché l'esistenza di un idoneo sistema di gestione della documentazione tale da consentire la tracciabilità delle operazioni.
- f) Principi etici formalizzati nel Codice Etico.

- g) Sistema disciplinare. Le analisi svolte sono state finalizzate alla verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare attualmente vigente diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte di Amministratori, Sindaci e collaboratori esterni.
- h) Comunicazione al personale e sua formazione. Le verifiche sono state rivolte ad accertare l'esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale. Considerata la necessità di iniziative dirette a dare attuazione al Decreto, è stato implementato uno specifico piano volto alla comunicazione del Modello e del Codice Etico, nonché alla conseguente e mirata formazione del personale.

Il Modello è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2009.

3.6. STRUTTURA DEL DOCUMENTO.

Il presente documento, è costituito da una "Parte Generale", e da singole "Parti Speciali".

Nella "Parte Generale", dopo un richiamo ai principi del Decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del "Modello" con particolare riferimento:

- alla sua elaborazione ed emissione;
- alle caratteristiche, alle funzioni e ai poteri dell'OdV;
- alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale;
- al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso;
- alle attività di monitoraggio e alla verifica circa l'effettiva applicazione del Modello;
- ai principi generali di riferimento per i reati ritenuti rilevanti ma non trattati nelle Parti Speciali.

La Parte Speciale "A" è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli articoli 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili in danno della Pubblica Amministrazione.

La Parte Speciale "B" è relativa alle tipologie specifiche di reati previste dall'art. 25-ter del Decreto (i c.d. reati societari), nonché dagli artt. 25-

sexies del Decreto e 187 quinquies TUF, cioè per i c.d. reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

La Parte Speciale "C" è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'articolo 25-septies, ossia per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, di cui agli artt. 589 e 590, comma 3, c.p..

Inoltre, costituiscono parte integrante del presente Modello i seguenti documenti riportati in allegato:

Allegati Parte Generale:

- Codice Etico
- Articolazione dei Poteri e Sistema di Deleghe
- Elenco Reati previsti dal D. Lgs. 231/01

Allegati alla Parte Speciale A:

- A1 Scheda di Evidenza

Allegati alla Parte Speciale B:

- B1 Scheda di Trasmissione Informazioni di Bilancio

3.7. PRINCIPI DEL MODELLO

Qui di seguito vengono descritti i principi su cui si fondano alcuni protocolli del Modello di Italdata aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto. Si rinvia - fatto comunque salvo quanto prescritto nel presente paragrafo - alle specifiche trattazioni per quanto concerne i protocolli aventi caratteristiche peculiari per ciascuna tipologia di reati (es. procedure o altri protocolli specifici) ai successivi capitoli del Modello specificatamente dedicati per quanto concerne il Codice Etico, l'OdV, il sistema disciplinare ed il sistema di comunicazione e di formazione del personale.

- a) **Sistema Organizzativo.** Il Sistema Organizzativo della Società (strutture/posizioni organizzative, missioni ed aree di responsabilità) viene definito e comunicato dall'Amministratore Delegato.

- b) **Sistema dei Poteri e Deleghe.** Il Sistema Autorizzativo della Società è impostato nel rispetto dei seguenti requisiti:
- le deleghe e le procure coniugano il potere alla relativa area di responsabilità;
 - ciascuna delega e procura definisce in maniera univoca i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - i poteri gestionali assegnati con le deleghe/procure sono coerenti con gli obiettivi aziendali;
 - tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Italdata nei confronti di terzi, ed in particolare della Pubblica Amministrazione, devono essere in possesso di specifica delega e/o formale procura a rappresentare la Società.
- c) **Procedure aziendali.** Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:
- separazione, per quanto possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che la autorizza, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
 - traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo (c.d. "tracciabilità");
 - adeguato livello di formalizzazione.
- **Controllo di gestione.** Il sistema di controllo di gestione adottato da Italdata assicura il processo di elaborazione del Budget annuale e di consuntivazione periodica infrannuale per il monitoraggio dell'andamento della gestione. In tale modo è possibile fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso il sistema di flussi informativi e di reporting;
- d) **Flussi finanziari.** La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi e regole improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti.
- e) **Gestione della documentazione.** La gestione della documentazione aziendale avviene in base alle procedure emesse nell'ambito del sistema di qualità aziendale.

3.8. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO.

L'adozione del Modello, così come le successive modifiche e integrazioni, in quanto "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Italdata, fatto salvo:

- le modifiche/integrazioni non sostanziali agli Allegati, anche in conseguenza di già avvenute delibere del Consiglio di Amministrazione, che sono demandate al Presidente di Italdata ad eccezione di quelle del Codice Etico che rimangono di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- quanto previsto nelle parti speciali "A", "B" e "C" del presente Modello.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Secondo le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell'OdV – affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto - debbono essere:

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di reporting al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di amministrazione.

b) Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

c) Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine,

- essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza,
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento,
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

4.2. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Italdata. Esso è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e può essere integrato da un numero di membri che potrà di volta in volta essere stabilito da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

A garanzia dell'indipendenza dell'Organismo, esso riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione di Italdata ed informa della propria attività il Collegio Sindacale.

L'Organismo, nell'espletamento delle proprie funzioni, agisce in piena autonomia ed ha a disposizione mezzi finanziari adeguati ad assicurargli la piena ed autonoma operatività. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione di Italdata provvede annualmente, in sede di formazione del budget aziendale, a dotare l'Organismo, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso, di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni; spese di cui l'Organismo fornirà apposita rendicontazione.

4.3. REQUISITI SOGGETTIVI E CAUSE DI INELEGGIBILITA'

I requisiti che deve possedere ciascun membro dell'Organismo sono:

- a) non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori di Italdata;
- b) non intrattenere, direttamente o indirettamente relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, con Italdata, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, salvo quanto previsto relativamente alla carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) non essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in Italdata, tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza

- notevole sulla Società, ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza;
- d) non essere titolari di deleghe che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
 - e) non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - f) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - g) non essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D. lgs. 231/01 o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
 - h) assenza di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399 lett. c e 2409 septiesdecies C.C.;
 - i) non essere in situazioni in cui gli interessi di Italdata contrastino con gli interessi personali e/o familiari.

4.4. DURATA IN CARICA, REVOCA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO

L'Organismo resta in carica per tre anni, è rinnovabile e rimane, in ogni caso, in carica fino alla nomina del suo successore.

Qualora il soggetto nominato quale OdV dalla Società ricopra contemporaneamente la carica di organo sociale della Società medesima, il venir meno di quest'ultima carica in qualsiasi momento del mandato comporterà altresì la cessazione della qualifica di OdV.

La cessazione dalla carica di OdV potrà essere, altresì, determinata da rinuncia, decadenza o revoca.

La rinuncia può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Italdata per iscritto. Il Consiglio di Amministrazione assumerà le opportune deliberazioni in merito.

Ove vengano meno i requisiti di cui al precedente paragrafo 4.3 il Consiglio di Amministrazione di Italdata, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito

l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione di Italdata deve dichiarare l'avvenuta decadenza dell'Organismo ed assumere le opportune deliberazioni.

La revoca del mandato conferito all'Organismo può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società, soltanto per giusta causa e sentito il Collegio Sindacale. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti dell'Organismo per aver commesso uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 o reati della stessa natura;
- la violazione degli obblighi di riservatezza;
- interruzione del rapporto di lavoro o di collaborazione con la Società nel caso in cui il soggetto nominato OdV sia dipendente o collaboratore della Società medesima;
- impossibilità sopravvenuta.

In caso di applicazione in via cautelare di una delle misure interdittive previste dal D.lgs. 231/01, il Consiglio di Amministrazione della Società, assunte le opportune informazioni, valuta la sussistenza delle condizioni per la revoca dell'Organismo, ove ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione di Italdata deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione.

4.5 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

La mission dell'OdV di Italdata consiste in generale nel:

1. vigilare sull'applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;

2. verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
3. individuare e proporre all'Amministratore Delegato aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali, affinché questi li sottopongano all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Allo scopo di assolvere alle funzioni indicate dall'art. 6 del D.lgs. 231/01, all'Organismo sono attribuiti i seguenti compiti:

- effettuare costantemente, tramite apposita programmazione degli interventi, una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato ai sensi del D.lgs. 231/01 e proporre l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzia la necessità;
- verificare, tramite apposita programmazione degli interventi, l'effettività e l'efficacia del Modello ex D.lgs. 231/01 in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al citato Decreto, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del Modello ex D.lgs. 231/01, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente;
- proporre, sulla base dei risultati ottenuti, alle strutture aziendali competenti, l'opportunità di elaborare, d'integrare e modificare procedure operative e di controllo, che regolamentano adeguatamente lo svolgimento delle attività aziendali, al fine di implementare un idoneo Modello ex D.lgs. 231/01;
- definire e curare, in attuazione del Modello ex D.lgs. 231/01, il flusso informativo che consenta all'Organismo di essere periodicamente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello ex D.lgs. 231/01;
- attuare, in conformità al Modello ex D.lgs. 231/01, un adeguato flusso informativo nei confronti degli Organi Sociali competenti che consenta all'Organismo di riferire agli stessi in merito all'effettività ed all'osservanza del Modello ex D.lgs. 231/01;
- promuovere un adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello ex D.lgs. 231/01.

Al fine di un più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuite, l'OdV può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività operativa, della Direzione Internal Audit di Elsag Datamat e delle varie strutture organizzative di Italdata e, qualora ritenuto necessario della controllante Elsag Datamat, che, di volta in volta, si potranno rendere utili all'espletamento delle attività indicate. Anche per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (come specificato nella successiva Parte Speciale "C", RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio), comprese quelle previste dalle normative di settore.

4.6 FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI.

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello ex D.lgs. 231/01 e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse. In particolare, l'OdV annualmente informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sul piano delle attività da svolgere e relaziona su almeno le seguenti tematiche:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
- le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di attuazione;
- lo stato di attuazione del Piano dell'anno.

L'OdV dovrà segnalare senza indugio all'Amministratore Delegato in merito a:

- violazioni del Modello o delle procedure da parte dei Destinatari accertate a seguito di segnalazioni o indagini dirette che siano ritenute fondate e significative;

- rilevate carenze organizzative o procedurali, idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte dei Destinatari (in particolare, rifiuto di fornire all'OdV documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività, determinato anche dalla negazione di comportamenti dovuti in base al Modello);
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte dell'Amministratore Delegato.

L'OdV inoltre, dovrà riferire senza indugio:

- al Consiglio di Amministrazione, violazioni accertate del Modello poste in essere dall'Amministratore Delegato, da altri Consiglieri della Società o da membri del Collegio Sindacale o dalla Società di Revisione;
- al Collegio Sindacale, eventuali violazioni del Modello poste in essere dalla Società di Revisione ovvero, affinché adottati i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge, da membri del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV di Italdata potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

4.7 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.7.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.

L'art.6, comma 2, lett d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio e segnatamente:

- la commissione di reati o il compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- la realizzazione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello;
- eventuali carenze delle procedure vigenti;
- eventuali modifiche dell'organizzazione aziendale;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

L'Organismo potrà, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle notizie rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello acquisite nel corso della sua attività.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;

- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- la corrispondenza in ordine alle segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, può essere indirizzata alla sede aziendale con destinatario "Organismo di Vigilanza";
- le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dell'OdV.

I consulenti, i collaboratori ed i terzi, per quanto riguarda l'attività svolta con Italdata, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV della Società.

4.7.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai quadri in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili delle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- l'articolazione dei Poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso;
- eventuali comunicazioni interne relative alle modifiche dell'organizzazione aziendale;
- l'apertura di nuove sedi, branch o rappresentanze in Italia e all'estero;
- la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro come meglio definito nella seguente Parte Speciale "C";
- la giustificazione, resa in circostanze debitamente documentate, oggettivamente rilevabili e ricostruibili a posteriori, di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili;
- eventuali trasferimenti finanziari tra la Società ed altre società del Gruppo che non trovino giustificazione in uno specifico contratto stipulato a condizioni di mercato;
- eventuali erogazioni concesse, a qualunque titolo, a favore di Enti pubblici o soggetti che svolgano pubbliche funzioni;
- partite pendenti, anche nel contesto del Gruppo, di valore superiore ad Euro 500.000,00 che non risultino riconciliate entro 90 giorni, con espressa indicazione delle relative motivazioni;
- eventuali transazioni effettuate off-shore;
- ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata nell'attività di verifica delle fatture emesse o ricevute dalla Società;
- i certificati rilasciati dall'anagrafe delle sanzioni amministrative dai quali si evinca che i Consulenti – persone fisiche o giuridiche – siano stati assoggettati a sanzioni per i Reati di cui al Decreto stesso.

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE.

5.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE.

Italdata promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

In forza di quanto premesso, con riferimento alla formazione del personale rispetto al presente Modello sono previsti interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni in esso contenute ed alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale alla sua effettiva attuazione.

In ragione di quanto espresso, il livello di formazione e di informazione del personale della Società avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione verso quei dipendenti che operano nelle aree a potenziale rischio.

Inoltre, come meglio indicato nella "Parte Speciale C", Italdata promuove un sistema di formazione ed informazione del personale dipendente della società, specificatamente dedicato alla prevenzione e protezione in merito ai rischi ed alle modalità sicure di svolgimento della mansione assegnata.

Infine, eventuali sessioni formative di aggiornamento saranno effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice Etico o relative a sopravvenute normative rilevanti per l'attività della Società.

5.2. INFORMATIVA A TERZI.

Italdata promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i terzi comunque interessati quali ad esempio i fornitori, i clienti, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i revisori esterni, ecc..

A questi verranno pertanto rese disponibili apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che Italdata ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società, di cui verrà chiesta espressa accettazione.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1. PRINCIPI GENERALI.

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello"*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Italdata in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i Destinatari abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretino un reato, ovvero non determini responsabilità diretta dell'Ente.

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al presente Modello da parte dei Destinatari rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dalla Società.

6.2. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.

6.2.1. Quadri, Impiegati, Operai.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come *illeciti disciplinari*.

Con riferimento alle condotte sanzionabili e alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale (c.d. Codice Disciplinare), secondo quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e dal Contratto Collettivo Metalmeccanici vigente e nel rispetto delle procedure da essi definite, nonché nel rispetto di eventuali altre normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, viene generalmente osservato il principio di gradualità nella irrogazione dei provvedimenti disciplinari, nel senso che tutte le mancanze dei lavoratori, quindi anche le violazioni del Modello, in sede di prima violazione vanno punite – di norma – con le sanzioni meno gravi, salvo poi applicare le sanzioni più gravi per i casi di recidiva.

Fanno eccezione al principio sopra richiamato i casi di violazioni e mancanze le quali, analizzate caso per caso, siano connotate da particolare gravità, le quali possono essere punite direttamente con le sanzioni più gravi.

In applicazione dei principi sopra esposti, secondo quanto disciplinato dalle fonti sopra richiamate, si prevede che:

- 1) Incorre nei provvedimenti di RICHIAMO VERBALE, AMMONIZIONE SCRITTA, MULTA, SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE il lavoratore che:

violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1 Sez. Quarta - Titolo VII del vigente CCNL Metalmeccanici, nonché una mancanza che porta pregiudizio alla disciplina, alla morale e alla sicurezza dell'azienda ai sensi dell'art. 9 Comma 1 lett. l) Sez. Quarta - Titolo VII del CCNL citato.

- 2) Incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO il lavoratore che:

adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e compia quindi una infrazione alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di minor rilievo delle condotte contemplate dal punto 3) che segue, sia comunque di maggior rilievo rispetto a quelle contemplate dal punto 1) che precede e sia pertanto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore, ai sensi dell'art. 10 lett. A) Sez. Quarta - Titolo VII del vigente CCNL Metalmeccanici.

Inoltre, incorre nel suddetto provvedimento ai sensi del citato art. 10 lett. A) comma 2, lett. h), il lavoratore che tenga un comportamento recidivante in qualunque delle violazioni al presente modello di cui al punto 1) che precede, secondo le previsioni contenute nella medesima lett. h).

- 3) Incorre, infine, nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento,

una condotta tale da provocare all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale, o da costituire delitto a termine di legge, di cui all' art. 10 lett. B Sez. Quarta - Titolo VII del vigente CCNL Metalmeccanici.

6.2.2. Dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali ed in particolare:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

6.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

Nel caso di violazione del Modello da parte di Amministratori e/o Sindaci di Italdata l'OdV ne informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale i quali - a seconda delle rispettive competenze - procederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.) e, se del caso, provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per deliberare in merito all'eventuale revoca del mandato.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di Amministratori e/o Sindaci, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità

amministrativa della Società, si procederà a convocazione dell'Assemblea dei Soci per deliberare in merito.

6.4. MISURE NEI CONFRONTI DI TERZI

Ogni comportamento posto in essere dai terzi in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. La Società d'intesa con la Direzione Affari Legali e Societari della controllante cura con la collaborazione dell'OdV l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevederanno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

La mancata accettazione di tali clausole da parte del terzo comporterà l'impossibilità di procedere con la stipula del relativo accordo.

7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER I REATI NON TRATTATI NELLE PARTI SPECIALI

Come anticipato al paragrafo 3.5 vengono qui trattate le fattispecie di reato ritenute come potenzialmente a rischio e non esaminate nelle successive Parti Speciali quali in particolare:

- reati di criminalità informatica;
- ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico;
- reati contro la libertà individuale;
- reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia.

Al riguardo, il presente Modello prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato considerate (anche solo nella forma del tentativo);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Pertanto, è fatto obbligo ai Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, dei principi contenuti nel presente Modello e delle procedure aziendali;
- evitare di porre in essere azioni - o dare causa alla realizzazione di comportamenti - tali che integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra illustrate;
- effettuare le attività sociali nel rispetto assoluto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Italdata, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione da parte degli Organi di Controllo;
- applicare costantemente le regole del presente Modello, del Codice Etico e delle norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- curare che nessun rapporto contrattuale venga instaurato con persone o enti che non abbiano intenzione di rispettare i principi etici della Società;
- accertarsi dell'identità delle controparti commerciali, siano esse persone fisiche che persone giuridiche e dei soggetti per conto dei quali esse eventualmente agiscono.

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività connesse con i rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali criticità e rilievi emersi.

7.1. REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

In aggiunta ai principi richiamati sopra, al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di criminalità informatica, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione e le regole di comportamento per prevenire la commissione delle condotte illecite ed in particolare sono tenuti a seguire le regole e le policy in materia di sicurezza informatica emesse per la gestione della sicurezza delle informazioni.

In particolare, è espressamente fatto divieto di:

- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
 - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
 - alterare, danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
 - utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- installare o utilizzare su PC/Server aziendali programmi diversi da quelli autorizzati;
- diffondere tramite la rete aziendale programmi illeciti o virus con la finalità di danneggiare enti pubblici o privati;
- intercettare comunicazioni di enti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- installare dispositivi per intercettazioni telefoniche e radio di enti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- detenere e diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- effettuare modifiche non autorizzate a programmi al fine di danneggiare enti, pubblici o privati;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, proxy server,...);
- lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.

La Società, con il supporto e la collaborazione delle strutture aziendali di Elsig Datamat per quanto di competenza, assicura le azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;

- monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti nell'ambito dei rapporti contrattuali sottoscritti;
- monitorare sulla corretta applicazione di tutte le azioni necessarie al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati informatici e nel trattamento dei dati, così come previsti nel D.Lgs.231/01.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello, sono tenuti a rispettare, per le attività di rispettiva competenza, le seguenti regole di comportamento:

- gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle procedure aziendali definite;
- le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
- l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) non deve essere consentito alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente;
- la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve avvenire esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- le attività di monitoraggio sui log di sistema devono essere effettuate regolarmente;
- l'aggiornamento delle password dei singoli utenti sui diversi applicativi deve essere effettuato secondo le regole aziendali di riferimento e le normative cogenti;
- la sicurezza fisica nella gestione dell'infrastruttura tecnologica deve essere svolta nel rispetto delle regole interne ed in modo da consentire un monitoraggio delle attività di modifica e manutenzione sulla stessa;
- i principi e le regole aziendali devono essere rispettati al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed informatici per evitare la commissione di condotte illecite.

7.2. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Allo scopo di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, tutti i Destinatari, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione e le regole di comportamento per prevenire la commissione delle condotte rilevanti ed in particolare:

- rispettare rigorosamente le procedure acquisti e vendite;
- il pagamento da parte dei Clienti deve pervenire tramite istituto di credito del Cliente presso il quale sia sempre possibile individuare il soggetto che ha disposto l'operazione;
- è fatto divieto di
 - effettuare pagamenti indirizzati a conti cifrati o a conti per i quali non si è in grado di individuare con precisione le generalità dell'intestatario;
 - porre in essere pagamenti la cui rintracciabilità non è garantita (es. in contanti o in natura);
 - aprire o utilizzare, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio intestati in forma anonima o con intestazione fittizia o "cifrata";
 - effettuare bonifici disposti con provvista in contanti verso Paesi diversi da quello d'origine dell'ordine;
 - emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di "non trasferibilità";
 - effettuare girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.

7.3. REATI DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, REATI TRANSNAZIONALI E REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

In aggiunta ai principi generali del presente Modello, già richiamati all'inizio del paragrafo 7, e a quelli specificatamente previsti per il reato di riciclaggio, che si intendono qui espressamente richiamati, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione e le regole di comportamento di seguito indicate al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati transnazionali, con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale e per prevenire la commissione delle condotte rilevanti. Segnatamente:

- dotarsi di strumenti informatici che impediscano l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- dedicare particolare attenzione nelle valutazioni di possibili partnership commerciali o attività di investimento in società operanti in settori che abbiano qualsiasi genere di contatto con le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-quater e 25-quinquies;
- adempiere con diligenza gli accertamenti sui clienti/fornitori in relazione alla rilevanza dei rapporti economici in essere, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti, se necessario, da una fonte affidabile ed indipendente;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti.

7.4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

E' compito dell'OdV verificare periodicamente, con il supporto delle strutture aziendali interessate:

- il rispetto dei protocolli sopra indicati ed in generale delle procedure aziendali a presidio delle aree di attività a rischio;
- il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- l'adozione di opportune clausole standard finalizzate all'osservanza dei contenuti del Modello e del Codice Etico da parte dei fornitori, dei consulenti e dei collaboratori a vario titolo;
- la verifica dell'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora siano state accertate violazioni delle prescrizioni.

ALLEGATO I

CODICE ETICO

1.PREMESSA

1.1. L'AZIENDA ED IL GRUPPO

Questo Codice (qui di seguito indicato come Codice Etico) esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai "Destinatari" del presente documento, come di seguito elencati:

- il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- l'Amministratore Delegato, i Dirigenti, i dipendenti della Società e tutti i collaboratori ad essi assimilabili (es. lavoratori interinali, a progetto, stage, ecc.);
- tutte le controparti contrattuali di Italdata, indifferentemente persone fisiche o giuridiche, quali, ad esempio, fornitori, clienti, istituzioni finanziarie, Partner con cui Italdata concluda un'Associazione Temporanea d'Impresa/Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, e, più in generale, tutti i soggetti verso o da parte dei quali Italdata eroghi o riceva una qualunque prestazione contrattualmente regolata (di seguito intesi terzi).

Il raggiungimento degli obiettivi di Italdata è perseguito, da parte di tutti coloro che operano nella Società, con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Italdata, controllata da Elsag Datamat, è parte integrante del Gruppo Finmeccanica e ne condivide indirizzi ed obiettivi. In questo contesto, recependo i contenuti del Codice Etico di Finmeccanica e di Elsag Datamat, fa propri i principi di correttezza e trasparenza che ispirano le politiche del Gruppo in materia di organizzazione e conduzione degli affari.

1.2. RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS

La presenza del Gruppo Elsag Datamat, al quale Italdata appartiene, diffusa sui mercati nazionale ed internazionale, l'operatività nei diversi contesti e la molteplicità dei propri interlocutori rende di primaria importanza la gestione dei rapporti tra la Società e gli stakeholders, intendendosi per tali tutti i soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri – individui, gruppi, aziende, istituzioni – che abbiano a qualsiasi titolo

contatti con Italdata e/o abbiano comunque un interesse nelle attività che l'azienda pone in essere. Italdata impronta il proprio operato alla puntuale osservanza delle leggi (italiane e dei Paesi in cui la Società è attiva), delle regole di mercato e dei principi ispiratori della concorrenza leale.

1.3. I PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Conformità alle leggi, trasparenza e correttezza gestionale, fiducia e cooperazione con gli stakeholders sono i principi etici cui Italdata si ispira - e da cui deriva i propri modelli di condotta - al fine di competere efficacemente e lealmente sul mercato, migliorare la soddisfazione dei propri clienti, accrescere il valore per i soci e sviluppare le competenze e la crescita professionale delle proprie risorse umane. In particolare, la convinzione di agire a vantaggio dell'azienda non giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con i suddetti principi. Tutti coloro che operano in Italdata, senza distinzioni ed eccezioni, sono, pertanto, impegnati ad osservare e far osservare questi principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. Tale impegno si giustifica e richiede che anche i soggetti con i quali ha rapporti a qualunque titolo agiscano nei suoi confronti con regole e modalità ispirate agli stessi valori.

1.4. IL CODICE ETICO

Italdata ha ritenuto opportuno e necessario adottare ed emanare un codice di comportamento che esplicita i valori a cui tutti i destinatari devono adeguarsi, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole della cui violazione, anche se da essa non consegue alcuna responsabilità aziendale verso terzi, essi assumono la personale responsabilità verso l'interno e verso l'esterno dell'azienda. La conoscenza e l'osservanza del codice di comportamento da parte di tutti coloro che prestano attività lavorativa a favore di Italdata sono dunque condizioni primarie per la trasparenza e la reputazione della Società. Inoltre il codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali Italdata intrattiene rapporti d'affari. Nell'ambito del sistema dei controlli interni, il Codice Etico costituisce presupposto e riferimento - previa valutazione dei rischi-reato eventualmente connessi alle attività svolte - sia del modello preventivo di organizzazione gestione e controllo, sia del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme in esso stabilite, adottati da Italdata secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. N. 231 del 2001 e sulla base del codice di comportamento redatto da Confindustria ai sensi dell'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo. La responsabilità dell'applicazione del Codice Etico è demandata a tutti i destinatari che ne segnalano le eventuali inadempienze o mancata applicazione all'Organismo di Vigilanza.

La verifica sulla attuazione del Codice Etico e sulla sua applicazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione e dell'OdV, che possono farsi promotori di proposte di integrazione o modifica dei contenuti.

E' compito del Consiglio di Amministrazione aggiornare il Codice Etico al fine di adeguarlo alla eventuale nuova normativa rilevante ed alla evoluzione della sensibilità civile. Per quanto riguarda in particolare i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive modificazioni, è stato istituito un Organismo di Vigilanza che verifica il funzionamento e l'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il Modello) adottato da Italdata per la prevenzione dei suddetti reati.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1 CONFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI

Italdata opera nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti nei paesi in cui svolge la propria attività, in conformità ai principi fissati nel Codice Etico ed alle procedure previste dai protocolli interni.

L'integrità morale è un dovere costante di tutti coloro che lavorano per Italdata e caratterizza i comportamenti di tutta la propria organizzazione.

I Destinatari sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la medesima opera. In tale contesto rientra anche l'attenzione ed il rispetto delle normative che regolano la concorrenza, sia sul mercato nazionale che a livello internazionale.

I rapporti con le Autorità di quanti operano per Italdata devono essere improntati alla massima correttezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto delle leggi, delle normative e delle loro funzioni istituzionali.

2.2 MODELLI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività lavorative di quanti operano per Italdata devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine dell'azienda.

I comportamenti ed i rapporti di tutti coloro che a vario titolo operano nell'interesse di Italdata, all'interno ed all'esterno della stessa, devono essere ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco rispetto. In tale contesto i dirigenti devono per primi rappresentare con il loro operato un esempio per tutte le risorse umane di Italdata, attenendosi, nello svolgimento delle proprie funzioni, ai principi ispiratori del Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti aziendali, curandone la diffusione tra i dipendenti e sollecitandoli a presentare richieste di chiarimenti o proposte di aggiornamento ove necessario e verificandone puntualmente la sua applicazione.

Con particolare riferimento agli amministratori, inoltre, Italdata si aspetta che questi si adoperino attivamente al fine di proporre e realizzare i progetti, gli investimenti e le azioni industriali, commerciali e gestionali utili a conservare ed accrescere il patrimonio economico, tecnologico e professionale dell'azienda.

Italdata garantisce altresì, sui fenomeni e sulle scelte aziendali, la disponibilità di un supporto informativo tale da consentire alle funzioni ed agli organi societari, agli enti di revisione contabile e di controllo interno,

nonché alle autorità di vigilanza, di svolgere la più ampia ed efficace attività di controllo.

2.3 DIFFUSIONE ED OSSERVANZA DEL CODICE ETICO

Italdata promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico, dei protocolli interni e dei loro aggiornamenti a tutti Destinatari richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali. I soggetti sopra indicati sono pertanto tenuti a conoscere il Codice Etico, osservarlo e contribuire alla sua attuazione, segnalando all'OdV eventuali carenze e violazioni (o anche solo tentativi di violazione) di cui siano venuti a conoscenza.

2.4 CORPORATE GOVERNANCE

Italdata adotta un sistema di Corporate Governance conforme a quanto previsto dalla legge ed alle migliori prassi internazionali e risulta altresì conforme ai principi ed alle regole della propria controllante Elsag Datamat e della Capogruppo Finmeccanica.

Tale sistema di governo societario è orientato alla massimizzazione del valore per i soci, al controllo dei rischi d'impresa, alla trasparenza nei confronti del mercato.

Eventuali modifiche della Corporate Governance che dovessero essere adottate a seguito dell'entrata in vigore della riforma societaria potranno comportare conseguenti modifiche del presente Codice Etico.

3. RISORSE UMANE E POLITICA DELL'OCCUPAZIONE

3.1 LE CONDIZIONI DETERMINANTI

Le risorse umane sono un elemento indispensabile per l'esistenza dell'azienda, considerato che l'offerta di prodotti, soluzioni e servizi *high tech* sono frutto dell'introduzione e dello sviluppo di tecnologie innovative da parte del proprio personale, che si pone pertanto come un fattore trainante del successo competitivo sul mercato. L'onestà, la lealtà, la capacità, la professionalità, la serietà, la preparazione tecnica e la dedizione del personale rientrano pertanto tra le condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi della Società e rappresentano le caratteristiche richieste da Italdata ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo.

3.2 LE POLITICHE DI SELEZIONE ED ASSUNZIONE

Al fine di contribuire allo sviluppo degli obiettivi di impresa, ed assicurare che gli stessi siano da tutti perseguiti nel rispetto dei principi etici e dei valori cui Italdata si ispira, la politica aziendale è volta a selezionare ciascun dipendente, consulente, collaboratore a vario titolo secondo i valori e le caratteristiche sopra enunciate. Nell'ambito della selezione – condotta nel rispetto delle pari opportunità e senza discriminazione alcuna sulla sfera privata e sulle opinioni dei candidati - Italdata opera affinché le risorse acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta.

Il personale di Italdata è assunto con regolare contratto di lavoro, in conformità alle leggi, ai contratti collettivi e alle normative vigenti. In particolare, Italdata non consente e non tollera l'instaurazione di rapporti di lavoro – anche ad opera di collaboratori esterni, fornitori o partner commerciali – in violazione della normativa vigente in materia di lavoro minorile, femminile e di immigrati.

3.3 LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ

Nell'evoluzione del rapporto di lavoro Italdata si impegna a creare e mantenere le condizioni necessarie affinché le capacità e le conoscenze di ciascuno possano ulteriormente ampliarsi nel rispetto di tali valori, seguendo una politica basata sul riconoscimento dei meriti e delle pari opportunità, e prevedendo specifici programmi volti all'aggiornamento

professionale ed all'acquisizione di maggiori competenze. In ragione di ciò, al dipendente è richiesto di coltivare e sollecitare l'acquisizione di nuove competenze, capacità e conoscenze, mentre ai responsabili delle strutture organizzative è fatto obbligo di porre la massima attenzione nel valorizzare ed accrescere la professionalità dei propri collaboratori creando le condizioni per lo sviluppo delle loro capacità e la realizzazione delle loro potenzialità.

3.4 RISORSE UMANE E CODICE ETICO

Italdata promuove e cura costantemente la conoscenza del Codice Etico, dei protocolli annessi e dei relativi aggiornamenti, nonché delle aree di attività delle diverse funzioni con attribuzioni di responsabilità, linee di dipendenza gerarchica, descrizione dei compiti e formazione del personale. L'informazione e la conoscenza del Codice Etico e dei relativi protocolli specifici avviene in primo luogo attraverso la distribuzione di apposita documentazione a tutti coloro che interagiscono con la Società. In secondo luogo Italdata prevede per i propri dipendenti appositi programmi di formazione ed aggiornamento, curati dalle funzioni responsabili, sul Codice Etico e sui relativi protocolli. Il personale dell'azienda potrà comunque, in qualsiasi momento, chiedere ai propri superiori consigli e chiarimenti sui contenuti del Codice Etico e dei protocolli e sulle mansioni ad essi attribuite. In occasione della costituzione di nuovi rapporti di lavoro, consulenza e/o collaborazione, Italdata fornirà tempestivamente le informazioni necessarie ad una adeguata conoscenza del Codice Etico e dei protocolli, con particolare riferimento a quelli attinenti alle specifiche competenze.

3.5 SICUREZZA, AMBIENTE DI LAVORO E TUTELA DELLA PRIVACY

Italdata si impegna a creare un ambiente di lavoro che garantisca, a tutti coloro che a qualunque titolo interagiscono con la Società, condizioni rispettose della dignità personale e nel quale le caratteristiche dei singoli non possano dare luogo a discriminazioni o condizionamenti.

Italdata, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e di ogni altra disposizione normativa in materia, si impegna a tutelare la salute dei lavoratori, approntando tutte le misure necessarie ed opportune, alla stregua delle migliori conoscenze tecnico-scientifiche, in vista della garanzia della assoluta conformità dei luoghi di lavoro ai più elevati standard in materia di sicurezza ed igiene. Italdata inoltre diffonde e consolida una cultura della sicurezza, a tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei

rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e/o collaboratori.

Più in particolare i principi fondamentali cui si ispira Italdata nel prendere le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono quelli di:

- evitare i rischi, ponendo particolare attenzione nel valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica per minimizzare le situazioni di pericolo e garantire il più alto livello di sicurezza sul lavoro;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- garantire il massimo grado di protezione collettiva e individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori perché svolgano le attività di competenza nelle migliori condizioni di sicurezza ed ai responsabili perché assicurino le migliori condizioni lavorative alle risorse a loro assegnate.

Inoltre, nel rispetto della legislazione vigente, Italdata si impegna alla tutela della privacy in merito alle informazioni attinenti la sfera privata e le opinioni di ciascuno dei propri dipendenti e, più in generale, di quanti interagiscono con l'azienda.

In particolare, il rispetto della dignità del lavoratore dovrà essere assicurato anche attraverso il rispetto della privacy nella corrispondenza e nelle relazioni interpersonali tra dipendenti, attraverso il divieto di interferenze in conferenze o dialoghi e attraverso il divieto di intromissioni o forme di controllo che possano ledere la personalità.

4. CONFLITTO DI INTERESSI

4.1 INTERESSI AZIENDALI ED INDIVIDUALI

Tra Italdata ed i propri dipendenti sussiste un rapporto di piena fiducia, nell'ambito del quale è dovere primario del dipendente utilizzare i beni dell'impresa e le proprie capacità lavorative esclusivamente per la realizzazione dell'interesse societario, in conformità ai principi fissati nel Codice Etico, che rappresentano i valori cui Italdata si ispira.

In tale prospettiva gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo di Italdata devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli della azienda o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse dell'impresa. Il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi, oltre ad essere in contrasto con le norme di legge e con i principi fissati nel Codice Etico, risulta pregiudizievole per l'immagine e l'integrità aziendale.

Amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo devono quindi escludere ogni possibilità di sovrapporre o comunque incrociare, strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche rispondenti ad una logica di interesse personale e/o familiare e le mansioni che ricoprono all'interno della Società. In caso di violazione, la Società provvederà a porre in essere le misure idonee per far cessare la situazione.

4.2 PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di evitare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, Italdata al momento di assegnazione dell'incarico o di avvio del rapporto di lavoro richiede ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo di sottoscrivere un'apposita dichiarazione che esclude la presenza di condizioni di conflitto di interesse tra singolo ed azienda. Tale dichiarazione prevede inoltre che il soggetto si impegni ad informare tempestivamente Italdata – nella figura del proprio superiore ovvero all'OdV – nel caso in cui dovesse trovarsi in situazioni effettive o potenziali di conflitto di interessi.

5. PROCEDURE OPERATIVE E DATI CONTABILI

5.1 I PROTOCOLLI SPECIFICI

Specifici protocolli, volti a prevenire eventi pregiudizievoli e conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione aziendale, sono ispirati dal codice di comportamento e sono predisposti- o opportunamente integrati e modificati – a seguito dell'analisi del contesto aziendale, volta ad evidenziare i rischi gravanti sull'azienda ed il sistema di controllo esistente, nonché la sua effettiva adeguatezza.

Italdata definisce protocolli specifici che vengono adottati da parte di tutti coloro che a qualunque titolo intervengono nel processo operativo. La loro corretta attuazione garantisce la possibilità di identificare i soggetti aziendali responsabili del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni: a tal fine – secondo il principio di controllo rappresentato dalla separazione dei compiti - è necessario che le singole operazioni siano svolte nelle varie fasi da soggetti diversi, le cui competenze sono chiaramente definite e conosciute all'interno dell'organizzazione, in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a singoli soggetti.

5.2 OSSERVANZA DELLE PROCEDURE

Gli amministratori, i dipendenti e tutti coloro che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con Italdata, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure previste dai protocolli. In particolare le procedure aziendali devono regolamentare lo svolgimento di ogni operazione e transazione, di cui devono potersi rilevare (attraverso i seguenti elementi di controllo peraltro non esaustivi: quadrature, firme abbinata, documentazione contabile di supporto, approfondimenti su attività di agenti commerciali, consulenti, fornitori, etc), la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità, anche sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse finanziarie. Ogni operazione dovrà quindi essere supportata da adeguata, chiara e completa documentazione da conservare agli atti, in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni, le caratteristiche dell'operazione e la precisa individuazione di chi, nelle diverse fasi, l'ha autorizzata, effettuata, registrata e verificata. Il rispetto delle indicazioni previste dai protocolli specifici in merito al flusso procedurale da osservare sulla formazione, decisione e registrazione dei fenomeni aziendali e dei relativi effetti, consente tra l'altro di diffondere e

stimolare a tutti i livelli aziendali la cultura del controllo, che contribuisce al miglioramento dell'efficienza gestionale e costituisce uno strumento di supporto all'azione manageriale.

Eventuali inosservanze delle procedure previste dai protocolli e dal Codice Etico compromettono il rapporto fiduciario esistente tra Italdata e coloro che, a qualsiasi titolo, interagiscono con essa.

5.3 TRASPARENZA CONTABILE

Veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza delle informazioni elementari rappresentano le condizioni necessarie che permettono un'attività di trasparente registrazione contabile e costituiscono un valore fondamentale per Italdata, anche al fine di garantire a soci e terzi la possibilità di avere una immagine chiara della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Affinché tale valore possa essere rispettato è in primo luogo necessario che la documentazione dei fatti elementari, da riportare in contabilità a supporto della registrazione, sia completa, chiara, veritiera, accurata e valida, e venga mantenuta agli atti per ogni opportuna verifica. La connessa registrazione contabile deve riflettere in maniera completa, chiara, veritiera, accurata e valida ciò che è descritto nella documentazione di supporto. Nel caso di elementi economico-patrimoniali fondati su valutazioni, la connessa registrazione deve essere compiuta nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza nella relativa documentazione i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene.

Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base, o comunque di violazioni dei principi fissati dal Codice Etico e dai protocolli specifici è tenuto a riferirne tempestivamente al proprio superiore ovvero all'Organismo di Vigilanza. Le citate violazioni incrinano il rapporto di fiducia con la Società, assumono rilievo sotto il profilo disciplinare e saranno adeguatamente sanzionate.

Italdata, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, fornisce con tempestività ed in modo completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesti da soci, clienti, fornitori, autorità di vigilanza, istituzioni o enti nello svolgimento delle rispettive attività e funzioni. Ogni informazione rilevante deve essere comunicata con assoluta tempestività sia agli organi societari deputati al controllo sulla gestione sociale, sia alle autorità di vigilanza.

6. TUTELA DEL PATRIMONIO SOCIALE

6.1 CUSTODIA E GESTIONE DELLE RISORSE

Italdata si adopera affinché l'utilizzo delle risorse disponibili – effettuato in conformità alla normativa vigente ed in linea con i valori del Codice Etico – sia volto a garantire, accrescere e rafforzare il patrimonio aziendale, a tutela della società stessa, dei soci, dei creditori e del mercato.

6.2 OPERAZIONI ILLECITE SULLE AZIONI O SUL CAPITALE

A tutela dell'integrità del patrimonio sociale è in particolare fatto divieto, fuori dai casi in cui lo consenta espressamente la legge, di restituire in qualsiasi forma i conferimenti o liberare i soci dall'obbligo di eseguirli; di ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve non distribuibili per legge; acquistare o sottoscrivere quote della società o di società controllanti; effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni violando le norme poste a tutela dei creditori; formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale; soddisfare, in caso di liquidazione, le pretese dei soci in danno dei creditori sociali.

Al fine di prevenire le fattispecie sopra richiamate Italdata, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, si adopera per la diffusione e la conoscenza delle norme di legge, del Codice Etico e dei protocolli annessi, prevedendo specifici programmi di informazione ed aggiornamento per gli amministratori ed i dipendenti sui reati in materia societaria.

7. RAPPORTI INTERGRUPPO

7.1 AUTONOMIA E VALORI ETICI COMUNI

Italdata in piena autonomia sceglie di uniformarsi ai valori espressi nel Codice Etico della Controllante, ed opera con collaborazione leale al perseguimento degli obiettivi, nel rispetto della legge e delle normative vigenti.

Italdata evita di porre in essere comportamenti che, ancorché adottati nel proprio esclusivo interesse, risultino pregiudizievoli per l'integrità o l'immagine della Controllante ovvero di una delle Società del Gruppo.

7.2 COOPERAZIONE E COMUNICAZIONE INTRAGRUPPO

Chi riveste, su designazione di Italdata cariche sociali od incarichi all'interno del Gruppo ha il dovere di partecipare assiduamente alle riunioni cui è invitato ad intervenire, di espletare gli incarichi a lui attribuiti con lealtà e correttezza, di favorire la comunicazione tra le aziende del Gruppo Eltag Datamat, di sollecitare ed utilizzare le sinergie intragruppo cooperando nell'interesse degli obiettivi comuni. La circolazione delle informazioni all'interno del Gruppo, in particolare ai fini della redazione del bilancio consolidato e di altre comunicazioni, deve avvenire conformemente ai principi di veridicità, lealtà, correttezza, completezza, chiarezza, trasparenza, prudenza, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna società e degli specifici ambiti di attività.

Gli eventuali rapporti negoziali in essere tra le società del Gruppo devono essere debitamente formalizzati e svolgersi nel rispetto dei principi di correttezza, effettività e tutela dei rispettivi interessi, ponendo particolare attenzione agli aspetti relativi alla circolazione delle risorse economiche.

8. ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1 ATTRIBUZIONI E CARATTERISTICHE

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e gestione adottato dall'azienda ai sensi del D.Lgs 231/01 e successive modificazioni è affidato all'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, senza vincoli di subordinazione che ne possano in alcun modo limitare od impedire l'attività.

L'Organismo di Vigilanza opera con imparzialità, autorità, continuità, professionalità, autonomia e a tal fine: è libero di accedere a tutte le fonti di informazione di Italdata; ha facoltà di prendere visione di documenti e consultare dati; suggerisce eventuali aggiornamenti del Codice Etico e dei protocolli interni, anche sulla base delle segnalazioni fornite dai dipendenti; può effettuare controlli, anche periodici, sul funzionamento e l'osservanza del Modello; è dotato di adeguata disponibilità di risorse umane e materiali che gli consentono di operare in modo rapido ed efficiente.

L'Organismo di Vigilanza opera inoltre con ampia discrezionalità e con il completo appoggio dei vertici di Italdata, con i quali collabora in assoluta indipendenza.

8.2 SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Allo scopo di garantire l'effettività del Modello organizzativo attraverso specifici protocolli Italdata - nel rispetto della privacy e dei diritti individuali - predispone canali di informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti posti in essere all'interno della Società possano riferire, liberamente, direttamente ed in maniera riservata, all'Organismo di Vigilanza. A tale ente compete la verifica puntuale ed attenta delle notizie trasmesse, al fine di sottoporre la fattispecie in essere alla funzione aziendale competente per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari o l'attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale.

A tal proposito la corrispondenza in ordine alle segnalazioni di cui sopra può essere indirizzata alla sede aziendale con destinatario "Organismo di Vigilanza".

9. RAPPORTI CON L'ESTERNO

9.1 RAPPORTI CON AUTORITA' ED ISTITUZIONI PUBBLICHE ED ALTRI SOGGETTI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI COLLETTIVI

9.1.1 Rapporti con Autorità e Pubbliche Amministrazioni

I rapporti attinenti all'attività della Società intrattenuti con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio - che operino per conto della Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, o di organi legislativi, delle istituzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualsiasi Stato estero - con la magistratura, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con partners privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti nell'assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati nel Codice Etico e nei protocolli interni, in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti.

Attenzione e cura deve essere posta nei rapporti con i soggetti sopra indicati, in particolare nelle operazioni relative a: gare d'appalto, contratti, autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione e utilizzazione di finanziamenti comunque denominati di provenienza pubblica (nazionale o comunitaria), gestione di commesse, rapporti con autorità di vigilanza o altre autorità indipendenti, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure fallimentari, procedimenti civili, penali o amministrativi, ecc. Al fine di non compiere atti in contrasto con le norme di legge o comunque pregiudizievoli dell'immagine e dell'integrità dell'azienda, le operazioni sopra richiamate e la correlata gestione delle risorse finanziarie devono essere intraprese, dalle funzioni aziendali specificamente autorizzate, nel dovuto rispetto delle leggi e dei principi del Codice Etico e nella completa osservanza dei protocolli interni.

Nel contesto dei rapporti con le Istituzioni italiane ed estere, Italdata si impegna a rappresentare i propri interessi e a manifestare le proprie esigenze in maniera corretta e trasparente, nel rigoroso rispetto dei principi di indipendenza ed imparzialità delle scelte della Pubblica Amministrazione ed in modo da non indurla in errore o fuorviarne le determinazioni. Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali sono intrattenuti esclusivamente dai soggetti a ciò autorizzati e con modalità tali da garantire la correttezza del contatto.

9.1.2 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

Italdata non favorisce o discrimina direttamente o indirettamente alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale. L'azienda si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a specifiche disposizioni di legge.

9.1.3 Regali, benefici e promesse di favori

Italdata vieta a tutti coloro che operano nel proprio interesse, in proprio nome o per proprio conto di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti (anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti privati, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

Eventuali richieste o offerte di denaro o di favori di qualunque tipo (ivi compresi ad es. omaggi o regali di non modico valore) formulate indebitamente a coloro, o da coloro, che operano per conto di Italdata nel contesto di rapporti con la Pubblica Amministrazione (italiana o di paesi esteri) o con soggetti privati (italiani o esteri) devono essere portate immediatamente a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza.

9.2 RAPPORTI CON TERZI

9.2.1 Condotta negli affari

Il rapporto corretto e trasparente con i terzi rappresenta un aspetto rilevante del successo della Società.

Italdata si astiene dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano attività di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile, nonché di soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo, tali dovendosi considerare le condotte che possano arrecare grave danno ad

un Paese o ad un'organizzazione internazionale, compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

La selezione dei fornitori e gli acquisti di beni, merci e servizi devono avvenire secondo i principi del presente codice di comportamento e delle procedure interne, utilizzando la forma scritta e nel rispetto della struttura gerarchica del Gruppo. In ogni caso la selezione deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi quali la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità, l'efficienza. In particolare, Italdata si impegna a non stabilire rapporti di qualsiasi natura con soggetti che si sappia o si abbia ragione di ritenere che si avvalgano del lavoro di minori o di personale assunto in maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori. Particolare attenzione deve essere dedicata nel contesto dei rapporti con soggetti operanti in Paesi in cui non esiste una legislazione che tuteli sufficientemente i lavoratori con particolare riferimento al lavoro femminile e minorile accertando inoltre la concreta ricorrenza di sufficienti condizioni igienico sanitarie, di sicurezza ed incolumità dei lavoratori.

Nelle transazioni commerciali è richiesta ed imposta, anche in conformità a protocolli specifici, particolare attenzione al fine di evitare il pericolo di immissione tra il pubblico o ricezione di valori contraffatti o alterati.

9.2.2 Regali, dazioni e benefici

Nei rapporti di affari con clienti e fornitori sono vietate dazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non compromettere l'immagine dell'azienda e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole di mercato. In ogni caso, eventuali omaggi, atti di cortesia e di ospitalità devono essere comunicati e sottoposti alla decisione del superiore.

Il dipendente che riceva, prometta od esegua doni o trattamenti di favore da clienti o fornitori che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia, deve immediatamente avvertirne il superiore il quale ne darà immediata notizia agli specifici organi e/o alla competente funzione aziendale che, dopo le opportune verifiche, provvederanno, tramite le funzioni preposte a gestire la comunicazione verso l'esterno, ad informare l'autore del regalo, omaggio etc. sulla politica aziendale in materia.

9.2.3 Tutela dell'Ambiente

Italdata riconosce l'ambiente come un bene primario da salvaguardare e a tal fine programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed imprescindibili esigenze di tutela dell'Ambiente. In questo ambito, la Società si propone di limitare l'impatto ambientale delle proprie attività, tenendo conto anche dello sviluppo della ricerca scientifica in materia.

10. INFORMATIVA SOCIETARIA

10.1 DISPONIBILITÀ ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Italdata, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti ed in armonia con quanto disposto dalla società controllante Elsig Datamat e dalla Capogruppo Finmeccanica, fornisce con tempestività ed in modo completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesti da soci, clienti, fornitori, autorità pubbliche di vigilanza, istituzioni, organi, enti ed altri stakeholders nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Ogni informazione societaria rilevante deve essere comunicata con assoluta tempestività sia agli Organi Societari deputati al controllo sulla gestione sociale, sia alle autorità di vigilanza.

Una esaustiva e chiara comunicazione societaria costituisce garanzia, tra l'altro, della correttezza dei rapporti: con i soci, che devono poter agevolmente, in accordo con la normativa vigente, accedere ai dati informativi; con i terzi che vengono in contatto con l'azienda, che devono poter avere una rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa; con le autorità di vigilanza, gli organi di revisione contabile e di controllo interno che devono svolgere in modo efficace le attività di controllo, a tutela non solo dei soci, ma di tutto il mercato; con la società controllante e le altre società del Gruppo, anche ai fini della redazione del bilancio consolidato e di altre comunicazioni della Società.

10.2 COMUNICAZIONI RILEVANTI E SOLLECITAZIONE DEL MERCATO

Tramite le modalità e le funzioni designate nei protocolli interni Italdata garantisce, a tutti coloro che sono legittimamente interessati alla conoscenza dei fatti aziendali ed alla prevista evoluzione della sua situazione economica patrimoniale e finanziaria, l'accesso alle informazioni e la trasparenza delle scelte effettuate. Con riferimento ai soci la comunicazione di fenomeni o situazioni rilevanti dell'attività e della prevista evoluzione aziendale deve essere effettuata puntualmente.

Particolare cura e correttezza è posta nella diffusione di comunicazioni rilevanti per la vita della Società che possano incidere in modo significativo sull'andamento del business o sulla credibilità e affidabilità della medesima presso società e/o banche. In proposito, protocolli specifici devono prevedere elementi di verifica e controllo, affinché le comunicazioni sociali previste per legge, le informazioni dirette ai soci o al pubblico sulla situazione aziendale e sulla attesa evoluzione economica,

finanziaria e patrimoniale (sia della società che del gruppo), debbano sempre essere veritieri, privi di omissioni ed espongano fatti, ancorché oggetto di valutazioni, rispondenti al vero, in modo da non indurre in errore i destinatari delle informative.

11. RAPPORTI CON I MASS MEDIA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

11.1 MODALITÀ DI CONDOTTA

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle disposizioni adottate dalla Società nell'ambito di una strategia complessiva di comunicazione dettata da Eltag Datamat e dalla Capogruppo Finmeccanica. Qualsiasi richiesta di notizie da parte della stampa o dei mezzi di comunicazione e informazione ricevuta dal personale Italdata deve essere comunicata ai soggetti (funzioni aziendali) responsabili della comunicazione verso l'esterno, prima di assumere qualsivoglia impegno a rispondere alla richiesta.

La comunicazione verso l'esterno deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, prudenza e deve essere volta a favorire la conoscenza delle politiche aziendali e dei programmi e progetti della Società. I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto della legge, del Codice Etico, dei relativi protocolli e dei principi già delineati con riferimento ai rapporti con le istituzioni pubbliche e con l'obiettivo di tutelare l'immagine della Società.

11.2 INFORMAZIONI "PRICE SENSITIVE"

E' rigorosamente vietata ogni forma di investimento, diretto o per interposta persona, che trovi la sua fonte in notizie aziendali riservate. Particolare rilevanza ed attenzione deve essere, quindi, posta sulla comunicazione all'esterno di documenti, notizie ed informazioni inerenti a fatti che accadono nella sfera di attività diretta della Capogruppo Finmeccanica, di Eltag Datamat e delle altre società del Gruppo non di dominio pubblico ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari e l'andamento del mercato azionario. La comunicazione di tali informazioni, dopo che gli amministratori od i responsabili all'uopo preposti ne abbiano autorizzato la diffusione, avverrà sempre attraverso i canali ed i soggetti all'uopo preposti nell'ambito della *policy* dettata dalla Capogruppo Finmeccanica e dalla Controllante Eltag Datamat. In nessun caso, nella gestione delle informazioni, dovranno essere adottati comportamenti che possano favorire fenomeni di *insider trading* o di altra natura che abbiano quale conseguenza il depauperamento del patrimonio aziendale o siano volte ad arrecare indebiti vantaggi personali od a terzi.

11.3 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Per le specificità e la rilevanza delle aree di attività presidiate dall'azienda tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto di Italdata sono tenuti a mantenere la massima riservatezza - e quindi a non divulgare o richiedere indebitamente notizie - sui documenti, sul *know how*, sui progetti di ricerca, sulle operazioni aziendali e, in generale, su tutte le informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa.

In particolare, costituiscono informazioni riservate o segrete quelle oggetto di specifiche normative o regolamentazioni in quanto attinenti, ad esempio, alla sicurezza nazionale, ai settori militari, ad invenzioni, scoperte scientifiche, tecnologie protette o nuove applicazioni industriali, nonché quelle contrattualmente secretate. Costituiscono inoltre informazioni riservate tutte le notizie apprese nello svolgimento di attività lavorative, o comunque in occasione di esse, la cui diffusione ed utilizzazione possa provocare un pericolo o un danno all'azienda e/o un indebito guadagno del dipendente.

La violazione dei doveri di riservatezza da parte dei dipendenti o collaboratori inficia gravemente il rapporto fiduciario con l'azienda e può determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

12. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO – SISTEMA SANZIONATORIO

12.1 SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI

Con riferimento alla notizia di avvenuta, tentata o richiesta violazione delle norme contenute nel Codice Etico e nei protocolli annessi, sarà cura dell'azienda garantire che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato alle funzioni competenti la violazione dei contenuti del Codice Etico o delle procedure interne. Peraltro a seguito della segnalazione l'azienda farà tempestivamente seguire opportune verifiche ed adeguate misure sanzionatorie.

12.2 LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni compromette il rapporto fiduciario tra Italdata ed i Destinatari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

Gli effetti delle violazioni del Codice Etico e dei protocolli interni devono essere pertanto tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con Italdata: a tal fine Italdata provvede a diffondere il Codice Etico, i protocolli interni e ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione.

L'azienda a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice Etico ed attenersi alle procedure e regolamenti previsti dai protocolli annessi.

ALLEGATO II

ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DELLE DELEGHE

SOMMARIO DEI POTERI DI FIRMA (Decorrenza 4 novembre 2008)

MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri salvo quanto attribuito specificatamente al Presidente del CdA ed all'Amministratore Delegato.

Italdata Ingegneria dell'Idea spa**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 8/6/2001, N. 231**

<i>Attività</i>	<i>Limite</i>	<i>Firma congiunta</i>	<i>Firma singola</i>
ATTIVITA' ORDINARIA			
1) Sottoscrivere per conto della Società tutta la corrispondenza ordinaria non impegnativa per la Società e tutta la corrispondenza e qualsiasi altro atto afferenti poteri in appresso delegati			Amministratore Delegato Roberto Boccacci
6) Rappresentare la Società nello svolgimento di tutte le pratiche attinenti alle operazioni di importazione ed esportazione, temporanea importazione, temporanea esportazione, reimportazione, riesportazione, con facoltà di richiedere permessi, licenze, autorizzazioni e simili, di rilasciare dichiarazioni e di sottoscrivere, ove richiesto, i relativi benestare bancari			Susanna Boccacci (*) Orazio Giuffrida (*)
2) Ritirare valori, plichi, pacchi, lettere anche raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali ordinari e telegrafici presso gli uffici postali e telegrafici, con facoltà di nominare per quanto sopra dei mandatari speciali			Amministratore Delegato Roberto Boccacci
3) Compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici ferroviari, postelegrafonici ed in genere presso ogni ufficio pubblico o privato di trasporto, con facoltà di rilasciare debite quietanze di liberazione, dichiarazione di scarico e consentire vincoli e svincoli			
4) Rappresentare la Società davanti a qualsiasi associazione di categoria con facoltà di prendere le deliberazioni inerenti			
5) Procedere ad inventari e verbali di consegna, accettazione, constatazione, contestazione di merci, prodotti, impianti			
7) Firmare dichiarazioni e denunce previste dalle norme fiscali e tributarie			
8) Rappresentare la Società nei confronti degli enti mutualistici e previdenziali			

(*) Potere da esercitarsi in caso di assenza od impedimento dell'Amministratore Delegato

<i>Attività</i>	<i>Limite</i>	<i>Firma congiunta</i>	<i>Firma singola</i>
RAPPRESENTANZA			
10) Transigere qualsiasi vertenza, accettare e respingere proposte di concordato, deferire e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, qualsiasi vertenza, sia in base a clausola compromissoria, sia in base a separati atti di compromesso, nominando arbitri e provvedendo a tutte le formalità inerenti e relative ai conseguenti giudizi arbitrali			Amministratore Delegato Roberto Boccacci
11) Rappresentare la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, fiscale, ordinaria o speciale in qualunque grado e sede e quindi anche di Consiglio di Stato, Cassazione e di revocazione con poteri di sottoscrivere istanze e ricorsi per qualsiasi oggetto, proponendo e sostenendo azioni, difese ed eccezioni, così amministrative quanto giudiziarie, sia in sede di cognizione, come di esecuzione ed anche procedure di fallimento, di concordato e di moratoria, addivenendo alle formalità relative e quindi anche alla elezione di domicilio, al rilascio di procure e mandati speciali o generali per le liti ad avvocati, procuratori legali e patrocinatori ed alla nomina di procuratori speciali per rappresentare la Società in udienza			
12) Deferire e riferire giuramenti; deferire e rispondere ad interrogatori ed interPELLI anche in materia di falso civile, costituirsi parte civile in processi, eleggere domicilio			
13) Rendere le dichiarazioni di quantità di cui all'art. 547 C.P.C. nelle procedure di pignoramento presso terzi, in cui la Società compaia quale terzo pignorato			
14) Compiere presso le pubbliche amministrazioni, enti ed uffici pubblici, tutti gli atti ed operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni in genere			
15) Costituire, iscrivere e rinnovare ipoteche e privilegi a carico di terzi e a beneficio della Società; acconsentire a cancellazioni e restrizioni di ipoteche a carico di terzi ed a beneficio della Società per estinzione e riduzione dell'obbligazione; rinunciare ad ipoteche ed a surroghe ipotecarie anche legali; compiere qualsiasi altra operazione ipotecaria, a carico di terzi ed a beneficio della Società e quindi attiva; manlevare i Conservatori competenti dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità.			

<i>Attività</i>	<i>Limite</i>	<i>Firma congiunta</i>	<i>Firma singola</i>
PERSONALE			
<p>9) Procedere ad assunzioni, modifica del rapporto contrattuale, incentivazione, determinazione del progresso di carriera e licenziamento di lavoratori dipendenti o parasubordinati, con esclusione dei dirigenti, nel rispetto delle procedure operative di Elsag, del budget approvato dalla Società e delle policies di Gruppo; rilasciare estratti di libri paga ed attestazioni riguardanti il personale sia per enti previdenziali e mutualistici, sia per altri enti o privati; procedere a riconoscimenti premianti nei confronti del personale ; curare l'osservanza degli adempimenti cui la Società è tenuta quale sostituto d'imposta, con facoltà, tra l'altro, di sottoscrivere, ai fini di tali adempimenti, dichiarazioni, attestazioni e qualsivoglia atto o certificato</p>			<p>Amministratore Delegato Roberto Boccacci</p>
<p>16) Comporre, anche in via transattiva, vertenze di lavoro individuali e collettive, relative a quadri, impiegati ed operai, rappresentando la Società avanti alle organizzazioni di categoria e sindacali presso le relative associazioni, uffici e istituzioni competenti; rappresentare la Società nelle controversie di lavoro in sede giudiziaria, con tutti i più ampi poteri, compresi quelli di nominare e revocare avvocati, procuratori e difensori, conciliare e transigere controversie, curare l'esecuzione dei giudicati e fare quanto altro necessario e opportuno, nulla escluso ed eccettuato.</p>			
<p>31) Assumere personale alle dipendenze della Società per un periodo di tempo determinato (3/6 mesi) in relazione a particolari esigenze organizzative temporanee della Società, nel rispetto delle procedure operative di Elsag; impartire direttive e istruzioni nell'ambito della funzione a lui spettante di Supervisore della Direzione Tecnica e Commerciale</p>			

<i>Attività</i>	<i>Limite</i>	<i>Firma congiunta</i>	<i>Firma singola</i>
OPERAZIONI FINANZIARIE			
17) Stipulare, modificare e risolvere contratti bancari e finanziari presso istituti di credito ed uffici postali			Amministratore Delegato Roberto Boccacci
18) Effettuare operazioni di sconto di effetti cambiari a firma della stessa Società o di terzi, operazioni di riporto presso qualsiasi istituto bancario, compreso l'istituto di emissione, assumendo impegni ed adempiendo alle formalità necessarie			
19) Emettere ed assumere obbligazioni cambiarie fino ad un importo massimo di € 50.000	€ 50.000		
22) Provvedere per conto, in nome e nell'interesse della Società alla riscossione, allo svincolo, ed al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che siano, per qualsiasi causale o titolo, dovuti alla medesima da chicchessia e così dalle amministrazioni dello Stato, dalle Regioni e Province e dai Comuni, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalle Tesorerie Provinciali dello Stato, dalle Intendenze di Finanza, da Consorzi od Istituti di Credito - compreso anche quello di emissione - e quindi alla esazione dei mandati che siano già stati emessi o che saranno da emettersi in futuro, senza limitazioni di tempo, a favore della Società per qualsiasi somma di capitale e di interessi che a questa sia dovuta dalle predette amministrazioni e dai suindicati uffici ed istituti, sia in liquidazione dei depositi fatti dalla Società medesima, sia per qualsiasi altra causale o titolo; rilasciare a nome della Società le corrispondenti dichiarazioni di quietanza e di scarico ed in genere tutte quelle dichiarazioni che potranno essere richieste in occasione dell'espletamento delle singole pratiche, compresa quella di esonero dai suindicati uffici, amministrazioni ed istituti da ogni responsabilità al riguardo.			
28) Stipulare contratti con società od istituti di assicurazione, firmando le relative polizze, con facoltà di svolgere qualsiasi pratica inerente e di addvenire, in caso di sinistro, a liquidazione di danno o indennità anche in via transattiva			Amministratore Delegato Roberto Boccacci Susanna Boccacci (*) Orazio Giuffrida (*)
20) Prelevare da conti correnti bancari anche mediante assegni a favore della Società e di terzi a valere sia sulle disponibilità liquide, sia sulle linee di credito accordate, purché non allo scoperto			
21) Girare, quietanzare assegni bancari, vaglia cambiari, fedi di credito, cambiali, vaglia postali e telegrafici pagabili presso aziende di credito, Uffici Postali e Telegrafici ed in genere presso qualsiasi persona fisica e giuridica			
30) Chiedere il rilascio di fidejussioni e accordare fidejussioni e controgaranzie a favore di istituti bancari o assicurativi per operazioni doganali, partecipazioni a gare, lavori da eseguirsi, buona esecuzione delle forniture da effettuarsi da parte della società			

(*) Potere da esercitarsi in caso di assenza od impedimento dell'Amministratore Delegato

Attività	Limite	Firma congiunta	Firma singola
CONTRATTI			
<p>23) Emettere offerte contrattuali e ferme e revocabili, aventi ad oggetto opere, sistemi, prodotti e servizi aziendali e quindi stipulare, con tutte le clausole piu' opportune compresa quella compromissoria, modificare e risolvere tutti i relativi contratti, nei limiti stabiliti per i responsabili di Direzione del gruppo Elsag (*), e comunque entro un limite di spesa non superiore al 10% del fatturato conseguito dalla Societa' nell'esercizio precedente. Concorrere per predette attivita' a gare indette da Enti pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese;</p> <p>Stipulare contratti di consulenza entro il limite di 50.000;</p>	<p>€ 5.000.000 (*) e comunque max 10% fatturato anno precedente</p> <p>€ 50.000</p>		<p>Amministratore Delegato Roberto Boccacci</p>
<p>24) Stipulare contratti di mediazione e commissione, nominare e revocare rappresentanti, commissionari, concessionari ed agenti di vendita in genere, conferendo loro i relativi incarichi</p>			
<p>25) Richiedere proposte contrattuali e ferme e revocabili, aventi ad oggetto l'acquisizione di opere, sistemi, prodotti e servizi di terzi e quindi stipulare, con tutte le clausole più opportune compresa quella compromissoria, modificare e risolvere tutti i relativi contratti , nei limiti di quelli rientranti nella sua competenza ai sensi del precedente punto 23</p>			
<p>26) Stipulare contratti o convezioni per la vendita di cose mobili, materie prime, materiali, impianti e macchinari, o loro parti, anche non più utilizzabili dalla Società</p>			
<p>27) Stipulare contratti di locazione e conduzione di immobili per la durata non eccedente i nove anni</p>			
<p>29) Stipulare contratti, di qualsiasi natura e senza alcun limite di importo, qualora controparte sia altra societa' del gruppo Finmeccanica</p>			

ALLEGATO III

REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

PREMESSA

Il D.Lgs. 231 del 2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle Società per la commissione di reati da parte di soggetti funzionalmente legati all'Ente, rivestano essi posizione apicale ovvero siano sottoposti all'altrui controllo e vigilanza. Le Società possono essere considerate responsabili ogniqualvolta si realizzi, nel loro interesse o vantaggio, uno dei reati previsti dal Decreto. Ulteriore presupposto per l'applicabilità della normativa è che il reato venga commesso da soggetti qualificati, ovvero:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa (c.d. soggetti apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

La responsabilità amministrativa della Società inoltre non esclude, ma anzi si somma, a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito.

Tuttavia la Società potrà essere esonerata dalla responsabilità in questione se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. Organismo di Vigilanza - ODV);
- le persone hanno commesso il reato/illecito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV.

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi la cui commissione, determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'Ente medesimo ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter. C.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Truffa (Art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

Frode informatica (Art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

Concussione (Art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Corruzione per un atto d'ufficio (Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da tre a otto anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c. p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c. p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

2. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori bollati

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni;

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete (Art. 458 c.p.)

Ai fini dell'applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo, e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; tuttavia, le pene sono ridotte di un terzo. Il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati è disciplinato dall'art. 464.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

3. Reati Societari

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori (Art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Falso in prospetto (Art. 173 bis TUF)

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (Art. 2624 c.c.)

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione di utili e riserve (Art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono

riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

4. Reati con finalità di terrorismo

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex L. 7/2003 - Art. 3).

1. *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
 - b) *se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.**
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*
4. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

Per effetto del comma 4 del nuovo articolo 25-quater del D. Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 (art. 2)

Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- a) *un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;*
- b) *ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.*

5. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*
2. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

6. Reati contro la personalità individuale

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)

- 1. Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.*
- 2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*
- 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.*
- 4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.*

Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c. p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1 c. p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Tratta di persone (Art. 601 c.p.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

7. Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato ("market abuse")

Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF)

E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a.*

Manipolazione del mercato (Art. 185 TUF)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

8 Reati Transnazionali

Definizione di reato transnazionale (ex L. 146/2006 - Art. 3)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*

ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Responsabilità amministrativa degli enti (ex L. 146/2006 - Art. 10)

- 1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.*
- 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.*

Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (ex DPR 23 gennaio 1973, n. 43 - Art. 291-quater)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (ex DPR 9 ottobre 1990, n. 309 - Art. 74)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (ex Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Art. 12)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c. p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento personale (Art. 378 del c. p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

9. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In particolare, la norma richiamata espressamente prevede:

- 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.*
- 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)

- 1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
- 2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
- 3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.*

Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)

- 1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.*
- 2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.*
- 3. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.*
- 4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*
- 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

10. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Ricettazione (Art. 648 c.p.)

1. *Fuori dei casi di concorso di reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.*
2. *La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.*
3. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

1. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.*
2. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
3. *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*
4. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

1. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.*
2. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
3. *La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*

11. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (Art. 491-bis c.p.)

1. *Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.*
2. *Salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)

1. *Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*
2. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*
 - a) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
 - b) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è dal fatto palesemente armato;*
 - c) *se deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)

1. *Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*
2. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

3. *I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p)

1. *Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*
2. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.*

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
2. *Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.*

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*
2. *Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*
3. *Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*
2. *Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p)

1. *Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*
2. *Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*
3. *Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla

Italdata Ingegneria dell'Idea spa

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 8/6/2001, N. 231

legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

PARTE SPECIALE "A"

Reati in danno della Pubblica Amministrazione

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto ed una breve descrizione della nozione di Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio.

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, dal altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316bis c.p.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro - indebito - ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, *concorra* nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Corruzione (artt. 318-319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico funzionario.

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico funzionario che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico

ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio (artt. 357 e 358, 322-bis c.p.)

Con particolare riferimento ai delitti di concussione e corruzione assume rilevanza la delimitazione delle nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, soggetti attivi di detti reati.

In particolare, vengono definiti *pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio*:

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, vice pretori onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);

- soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
 - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
 - privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale (cioè attività di

prevalente natura applicativa od esecutiva, non comportanti alcuna autonomia o discrezionalità o che prevedono unicamente il dispiegamento di energia fisica: ad esempio, operatore ecologico, dipendente comunale addetto alla sepoltura di salme ecc.).

La figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Anche un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p. (ad es. vedasi, dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico servizio", ecc.).

Inoltre, l'art. 322-*bis* estende la punibilità dei reati di corruzione e di concussione e di altri reati contro la PA anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- un membro della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- un funzionario, agente operante presso le Comunità europee o un soggetto che svolga funzioni equivalenti;
- un soggetto che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolge funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- un soggetto che esercita funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e dell'incaricato di pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali.

A.2 AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Vengono definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni. Vengono definite Aree di Supporto quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario

e/o mezzi sostitutivi che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati.

Tenuto conto, pertanto della molteplicità dei rapporti che Italdata intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche in Italia ed all'estero, sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio

Aree a rischio reato:

1. Rapporti con la PA:
 - a. Attività di offerta e vendita;
 - b. Esecuzione degli incarichi a committenza pubblica;
 - c. Altri rapporti con enti appartenenti alla PA;
 - d. Partnership con privati
2. Contenzioso;
3. Ricerca agevolata e innovazione;
4. Gestione affari societari;
5. Gestione ICT

Aree di supporto ovvero strumentali alla commissione dei reati:

6. Acquisti di beni, servizi e consulenze;
7. Gestione finanziaria, amministrazione e bilancio;
8. Selezione, amministrazione, gestione e formazione delle risorse umane;
9. Omaggi, organizzazione di convegni, mostre e fiere, pubblicità e media, sponsorizzazioni e donazioni.

Con riferimento, quindi, alle suddette aree vengono di seguito commentate – in forma sintetica e a titolo esemplificativo - le modalità attraverso le quali i reati citati nel paragrafo A.1 possono in via astratta essere commessi.

1. Rapporti con la PA

a) Attività di offerta e vendita

Il processo di offerta e vendita prevede le seguenti principali attività:

- definizione d'intesa con la controllante Elsig Datamat della strategia commerciale da seguire in occasione delle attività di offerta e delle correlate iniziative commerciali;
- gestione con il potenziale committente della definizione dei requisiti tecnico-economici oggetto della trattativa privata o presenti nel bando di gara;
- svolgimento delle attività operative per la realizzazione dell'incarico;
- redazione del Piano Qualità;
- ottenimento dell'autorizzazione del cliente all'emissione della fattura;
- selezione delle opportunità da perseguire ed elaborazione del piano di produzione dell'offerta;
- monitoraggio pubblicazione bandi e selezione opportunità potenziali;
- valutazione, d'intesa con Elsig Datamat, dei requisiti del Bando e scelta bid/no bid;
- verifica con il supporto delle competenti strutture di Elsig Datamat:
 - ◆ della disponibilità degli aspetti di natura legale previsti per i contratti di appalto oggetto di procedure ad evidenza pubblica;
 - ◆ che non ci siano altre società appartenenti al Gruppo interessate a partecipare alla gara per evitare potenziali conflitti;
- negoziazione con il cliente degli aspetti tecnico-economici dell'offerta;
- conclusione del contratto/accettazione dell'ordine del cliente/sottoscrizione dell'offerta;
- individuazione e gestione dei rapporti con eventuali partner commerciali per la costituzione di RTI (Partnership);
- monitoraggio dei flussi finanziari e gestione dei mancati incassi.

Lo svolgimento delle attività in esame può presentare diversi profili di rischio. Infatti, nella fase costitutiva del rapporto con la PA, la Società, al fine di assicurarsi la prestazione ovvero condizioni contrattuali di favore o altri vantaggi, potrebbe offrire o promettere indebite utilità ai funzionari addetti (reato di corruzione), ovvero fornire una falsa rappresentazione

della realtà al fine di indurre la PA a sottoscrivere condizioni contrattuali che non avrebbe accettato in assenza dell'inganno (reato di truffa aggravata ai danni dello Stato)

b) Esecuzione degli incarichi a committenza pubblica

La peculiare attività svolta dalla Società comporta l'intrattenimento di contatti costanti con la PA nell'esecuzione degli incarichi affidati. In particolare, come in parte anticipato nella precedente lettera a), l'attività si caratterizza dalla gestione dei rapporti con il committente pubblico durante l'esecuzione della commessa e dall'invio e ricezione di documenti con lo stesso (pianificazione e reporting attività, verifiche di qualità, rendicontazioni ore, consegna prodotti, fatturazioni ed incassi, ecc.);

Lo svolgimento delle attività in esame può, dunque, presentare in via astratta i seguenti profili di rischio:

- nella pendenza del rapporto, la Società potrebbe assicurarsi condizioni di esecuzione indebite o favoritismi di qualsivoglia natura (ad esempio, riconoscimento di riserve, proroghe sulla tempistica, accettazioni e collaudi, ecc.), attraverso la corruzione (reato di corruzione) ovvero l'induzione in errore (reato di truffa aggravata ai danni dello Stato) del pubblico funzionario;
- nella fase di definizione del rapporto, infine, la Società potrebbe avere interesse a corrompere o ingannare il funzionario addetto, allo scopo, ad esempio, di ottenere un parere positivo in ordine alle modalità di esecuzione del contratto, ovvero di accelerare i pagamenti (reato di corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato).

Le principali modalità di commissione di tali reati possono essere in via astratta individuate nella:

- falsificazione, alterazione e omissione di dati documentali al fine di ottenere la validazione delle attività altrimenti non dovuta;
- erogazione indebita o promessa alla PA di somme di danaro o mezzi sostitutivi al fine di ottenere la validazione delle attività;
- falsificazione, alterazione e omissione di rendiconti periodici da rilasciare alla PA al fine di ottenere il benessere sul raggiungimento delle milestone contrattuali ovvero sulle eventuali prestazioni erogate;
- falsificazione e/o alterazione di verbali di collaudo al fine di ottenere il benessere sulla conclusione delle attività di fornitura.

c) Altri rapporti con enti appartenenti alla PA

Possono presentare profili di rischio (corruzione/truffa aggravata ai danni dello Stato/ostacolo all'esercizio delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, per quest'ultimo si rimanda alla Parte Speciale "B" del presente Modello) le attività svolte da funzioni della Società che intrattengono in via ordinaria rapporti con:

- gli enti previdenziali e assistenziali per la gestione dei trattamenti previdenziali e dei relativi accertamenti/ispezioni;
- gli enti che certificano il sistema di qualità aziendale;
- gli enti preposti alla gestione delle assunzioni di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gli enti che si occupano di effettuare ispezioni, accertamenti ed indagini;
- le Autorità di Vigilanza e organi ispettivi (Es. Autorità Vigilanza LL.PP.);
- l'Autorità Nazionale per la Sicurezza.

Nell'ambito di tale attività possono essere commessi:

- reati di corruzione, in caso di promessa o dazione di utilità al fine di ottenere indebiti favoritismi in relazione agli adempimenti spettanti alla Società nelle materie sopra indicate (esempio corruzione di un funzionario di enti previdenziali, di enti sanitari (es. ASL) o dell'Ispettorato del lavoro, in sede di accertamenti o verifiche, in cambio della promessa di una somma di denaro o di altra utilità);
- reati di truffa aggravata ai danni dello Stato in merito agli adempimenti spettanti alla Società nelle materie sopra indicate.

d) Partnership con privati

L'attività si esplicita, in primo luogo, in contatti ancorché preliminari e discontinui con i potenziali soggetti privati – il più delle volte la controllante Elsag Datamat - per sviluppare opportunità di partnership (intese come consorzi, associazioni/raggruppamenti temporanei d'impresa, ecc.) per partecipare a specifiche gare. Individuata la controparte, le attività successive sono volte sia alla

negoziazione per la conclusione dell'accordo di partnership che alla gestione del business conseguente.

Le partnership possono costituire una delle modalità attraverso cui, in linea di principio, possono essere commessi reati previsti dal D.Lgs. 231/01 in vista dell'ottenimento di vantaggi per le Società raggruppate in partnership (e, quindi, anche per Italdata). In particolare, si potrebbe creare una situazione ambientale favorevole alla commissione del reato di corruzione e truffa, in quanto i reati potrebbero essere commessi, da parte di uno dei terzi associati attraverso:

- la dazione/promessa di denaro o altra utilità, ad un funzionario pubblico o a terzi, ad esso legati, in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto d'ufficio dovuto (corruzione);
- l'utilizzo di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute (truffa aggravata ai danni dello Stato).

2. Contenzioso

In tale ambito rientrano le attività inerenti i diversi tipi di contenzioso, quali quelli in ambito giuslavoristico, amministrativo, tributario, penale o civile, ivi compresi gli arbitrati rituali.

Tali attività, svolte dalla Controllante in forza di un "contratto di servizio", infatti comportano, contatti, anche per interposta persona (ad esempio, legali di fiducia della Società) con gli organi giudiziari o amministrativi, competenti ad istruire e definire il contenzioso, nonché, eventualmente, con ausiliari dei medesimi, con organi di polizia giudiziaria, Guardia di Finanza, ecc., cui compete lo svolgimento di attività ispettiva o di indagini delegate dall'Autorità giudiziaria.

Nell'ambito di tali attività possono essere commessi nell'interesse della Società, reati di corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato, finalizzati ad assicurare all'Ente vantaggi di diversa natura nella gestione del contenzioso.

A titolo esemplificativo, si possono citare i seguenti casi:

- corruzione di un magistrato o di un componente del collegio arbitrale, anche tramite l'intermediazione del legale di fiducia della Società, al fine di ottenere una pronuncia in sede civile di condanna della controparte, in cambio, ad esempio, della promessa di una somma di denaro da accreditare su un conto intestato ad una Società estera facente capo al medesimo;
- corruzione di un ausiliario di un magistrato al fine di indurlo ad occultare un documento sfavorevole per la Società, contenuto nel fascicolo del procedimento, in cambio, ad esempio, del pagamento di una somma di denaro;
- corruzione di un Pubblico Ministero, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento di sequestro avente ad oggetto beni della Società, disposto nell'ambito di un procedimento penale, in cambio della promessa di una somma di denaro o di altra utilità;
- truffa aggravata ai danni dello Stato, in relazione all'induzione in errore dell'Autorità giudiziaria, delle Autorità amministrative con funzioni ispettive e di verifica, dell'Amministrazione finanziaria ecc., in vista dell'ottenimento di vantaggi per la Società.

3. Ricerca agevolata e innovazione

Le principali attività inerenti l'ottenimento e la rendicontazione di finanziamenti pubblici – di qualunque tipo – da parte della Società vengono realizzate con il supporto delle competenti strutture della controllante Elsag Datamat in forza di un "contratto di servizio".

La gestione dei finanziamenti agevolati espone, in linea di principio, la Società alla commissione dei reati di:

- indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea. Tale fattispecie di reato si realizza nei casi in cui la Società (anche tramite un soggetto esterno) – mediante l'utilizzo di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – conseguisse, per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da Enti Pubblici o dall'Unione Europea;
- corruzione, ad esempio in caso di promessa o dazione di utilità al fine di ottenere un parere positivo in ordine all'erogazione del finanziamento ovvero accelerarne i tempi di liquidazione;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ad esempio in caso di induzione in errore del pubblico funzionario

mediante l'utilizzo di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;

- malversazione a danno dello Stato, ad esempio nel caso in cui la Società abbia mutato la destinazione del finanziamento ricevuto.

4. Gestione degli affari societari

La gestione degli affari legali e societari avviene in coordinamento con la Direzione Affari Legali e Societari di Elsag Datamat ed in base al "contratto di servizio" stipulato con la Controllante.

La gestione dei CdA e delle Assemblee vede il coinvolgimento del Responsabile della Direzione Affari Legali e Societari di Elsag Datamat.

L'attività relativa alla gestione degli affari societari che presenta un potenziale rischio reato si configura nella predisposizione della documentazione di supporto per la convocazione e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, nel rispetto delle direttive della Capogruppo.

Gestire gli affari societari comporta sistematici contatti ed adempimenti verso i funzionari della Pubblica Amministrazione (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: es. Camera di Commercio, Tribunali, Uffici del Registro, ecc).

Dal momento che la Società entra in rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione, si potrebbero configurare in via astratta i reati di corruzione ed istigazione alla corruzione. A tal fine, il contatto con i funzionari pubblici potrebbe rappresentare un'occasione per offrire denaro o altra utilità ai funzionari stessi al fine di ottenere un trattamento di favore, ad esempio inducendoli ad omettere/attenuare l'irrogazione di eventuali sanzioni da comminarsi a seguito di irregolarità emerse in occasione di controlli.

5. Gestione ICT

La Società dispone di un proprio sistema di rete e di posta elettronica e, sulla base del "contratto di servizio", accede al sistema di Elsag Datamat. Italdata dispone di un Piano di Disaster Recovery al fine di

garantire il recupero dei dati e la ripresa dell'operatività dei processi aziendali a fronte di eventi che concorrono alla loro interruzione. La Società dispone altresì della certificazione ISO/IEC 27001 sulla Sicurezza delle informazioni.

Infine, la Società, gestisce, autonomamente rispetto ad Eltag Datamat, due applicativi: il primo è un software informatico per la gestione delle commesse mentre il secondo è l'applicativo di supporto alla gestione contabile.

Il processo di gestione dei sistemi informativi, in particolare della Sicurezza informatica, costituisce una modalità attraverso la quale, in linea di principio, possono essere commessi alcuni tra i reati delle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01, tra i quali alcuni anche nei confronti della PA come ad esempio la frode informatica, la truffa e la corruzione.

Infatti, la gestione anomala, ad esempio, degli applicativi potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione dei reati, consentendo di accedere, alterare e cancellare dati ed informazioni interne (ad esempio inserendo un fornitore in albo, registrando fatture fittizie, effettuando pagamenti, ecc.) o destinate all'esterno (PA, soggetti terzi portatori di interessi).

La fattispecie può, inoltre, presentare profili di rischio nell'ipotesi in cui siano:

- alterate le informazioni contenute in database della PA per l'ottenimento di vantaggi per la società (esempio alterazione della data indicata dall'applicativo informatico relativa alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, ovvero delle notifiche all'Autorità Garante per la Privacy o dell'invio alla CCIA della documentazione societaria per il previsto deposito);
- possibili accessi ai sistemi informativi che permettano di effettuare operazioni (esempio effettuazione di un pagamento non dovuto) con soggetti riconducibili a funzionari pubblici (corruzione).

6. Acquisti di beni, servizi e consulenze

Il processo di gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze e la relativa liquidazione delle fatture, costituisce una delle potenziali modalità attraverso la quale, in linea di principio, può essere

commesso il reato di corruzione. Il reato di corruzione potrebbe, infatti, essere commesso attraverso la gestione poco trasparente del processo di selezione del fornitore/professionista (ad esempio, con la creazione di fondi a seguito di servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato o con l'assegnazione di incarichi a persone o società vicine o gradite ai soggetti pubblici, al fine di ottenere favori nell'ambito delle attività aziendali).

Per la gestione degli approvvigionamenti le strutture organizzative interne alla Società operano d'intesa con Elsag Datamat principalmente per le attività di qualifica e selezione dei fornitori e per la predisposizione della contrattualistica standard.

Inoltre, in riferimento ai contratti di consulenza, l'iter interno per l'assunzione di impegni verso terzi (consulenti, agenti, procacciatori d'affari, ecc.) è centralizzato presso la Controllante Elsag Datamat e regolato dalle norme emesse da quest'ultima che indicano quali passi occorre rispettare nella redazione dei testi contrattuali e prevedono il diretto coinvolgimento della Direzione Personale e Organizzazione, in caso di accordi con Persone Fisiche, o della Direzione Legale e Societario per contratti con Società.

Pertanto il conferimento di consulenze e l'emissione di ordini di acquisto di beni e servizi può anzitutto risultare strumentale alla corresponsione di indebite utilità a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio: si pensi, ad esempio, al caso dell'attribuzione di un fittizio contratto di consulenza – e del riconoscimento del relativo compenso – a favore di un pubblico funzionario (o di suoi familiari o enti allo stesso riconducibili) al fine di compensarne gli indebiti favori o di ottenere un indebito vantaggio.

Inoltre, attraverso il conferimento di contratti di consulenza/emissione di ordini di acquisto di beni e servizi fittizi, la Società può:

- costituire indebite provviste finanziarie da utilizzare per la corruzione di pubblici agenti;
- essere altresì utilizzata quale forma di retribuzione di prestazioni indebite erogate da pubblici funzionari (si pensi, a titolo esemplificativo, alla stipulazione di un contratto di consulenza a favore di un familiare di un pubblico funzionario, quale corrispettivo dell'interessamento da parte del medesimo in una pratica relativa alla Società).

Particolare attenzione deve essere altresì rivolta al conferimento di contratti di consulenza o prestazione professionale a favore di soggetti terzi che potrebbero – al fine di avvalorare la propria attività – utilizzare una parte dei compensi pattuiti per attribuire indebiti vantaggi a favore di pubblici funzionari e nell'interesse della Società.

Infine si evidenzia che i contratti di consulenza o prestazione professionale sono particolarmente a rischio in quanto presentano, rispetto alla fornitura di beni, una maggiore difficoltà di individuare valore e contenuti della prestazione.

In tale contesto, assumono particolare rilevanza i contratti di procacciamento d'affari o comunque, di rappresentanza commerciale anche per singoli affari. Tale fattispecie, infatti, costituisce, in via astratta, una delle modalità strumentali alla commissione dei reati di corruzione e istigazione alla corruzione, per quanto concerne la vendita rivolta alla pubblica amministrazione (ad esempio attraverso il riconoscimento di compensi ad intermediari al fine di costituire fondi da utilizzare a fini corruttivi o la costituzione di fondi a fronte di operazioni fittizie, in tutto o in parte).

7. Gestione finanziaria, amministrazione e bilancio

Le attività relative alla gestione amministrativa e dei flussi finanziari (es. tenuta della contabilità, tesoreria, redazione del bilancio, ecc.), svolte d'intesa con Elsag Datamat, che presentano un potenziale rischio reato connesso con i reati contro la PA possono essere rappresentate da:

- gestire la manovra di tesoreria (es. cash pooling, pagamenti, previsioni ecc) e registrare i movimenti finanziari;
- curare la contabilità generale e industriale e predisporre le scritture di chiusura (infrannuali e annuali);
- registrare gli incassi e i pagamenti;
- monitorare i flussi finanziari e segnalare i mancati incassi;
- redigere il Financial reporting periodico, il progetto di Bilancio in collaborazione con le funzioni interessate della Società e della Controllante;
- seguire l'iter approvativo del Bilancio;
- gestire la fiscalità d'impresa nazionale ed internazionale e le eventuali ispezioni dell'Autorità competente;

- gestire i rapporti con le Autorità di Vigilanza, Società di Revisione e Collegio Sindacale.

In generale, possono presentare profili di rischio in astratto le attività svolte dalle strutture che intrattengono in via ordinaria rapporti con l'amministrazione finanziaria per quanto attiene in particolare le dichiarazioni dei redditi e tutti i restanti adempimenti previsti dalla legislazione di settore (corruzione/truffa aggravata ai danni dello Stato/frode informatica ai danni dello Stato).

Sotto altro profilo possono presentare elementi di rischio in astratto le attività connesse alla predisposizione del bilancio (al riguardo si veda anche la successiva Parte Speciale "B"). Tali attività possono, infatti, essere strumentali alla commissione dei reati di corruzione ed istigazione alla corruzione ad esempio attraverso la contabilizzazione di poste fittizie (es. fatture false o rimborsi spese per prestazioni inesistenti), ovvero l'omessa contabilizzazione di poste al fine della costituzione di fondi utilizzabili per fini corruttivi o di fondi occulti destinati all'attribuzione di indebiti benefici a favore di pubblici agenti (es. sopravvalutazione di beni della Società, creazione di debiti fittizi nei confronti delle controllate, ecc.).

8. Selezione, amministrazione, gestione e formazione delle risorse umane

Il processo di selezione, amministrazione gestione e formazione del personale costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione.

Le attività, ancorché svolte d'intesa con la Controllante in forza di un "contratto di servizio", che la Società ha individuato come a potenziale rischio sono:

- selezionare ed assumere le risorse;
- gestire le ispezioni dell'INAIL, INPS ed Ispettorato del Lavoro;
- gestire il TFR (accantonamenti, anticipazioni, ecc.) e controllare le relative attività effettuate al riguardo dal provider esterno;
- gestire le spese di rappresentanza;
- gestire i rimborsi spese dei dipendenti e le carte di credito aziendali;
- rilasciare quanto necessario per le scritture contabili e la rendicontazione di Bilancio;

- coordinare e supportare i sistemi incentivanti ed i passaggi di livello.

In particolare, la selezione del personale presenta, infatti, profili di rischio in quanto possibile forma di retribuzione indiretta a favore di pubblici funzionari quale corrispettivo dell'interessamento in una pratica relativa alla Società: si pensi, ad esempio, alla prospettata assunzione di un familiare del pubblico funzionario (o, in futuro, dello stesso pubblico funzionario) presso la Società, in vista del compimento di atti in suo favore. L'indebito beneficio, ottenuto attraverso la selezione/assunzione del personale, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare.

Inoltre, il processo di amministrazione, incentivazione e sviluppo del personale costituisce in astratto una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati di corruzione e istigazione alla corruzione. A tal proposito:

- la fase di definizione delle politiche di incentivazione potrebbe costituire, infatti, un potenziale supporto alla commissione del reato di corruzione verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per ottenere favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (es.: acquisizione ordini/contratti dalla Pubblica Amministrazione, ottenimento di autorizzazioni, ecc.) attraverso il riconoscimento di MBO "falsati/gonfiati" al fine di rendere disponibili somme di denaro utilizzabili per fini corruttivi;
- la fase di sviluppo del personale potrebbe costituire, infatti, un potenziale supporto alla commissione del reato di corruzione verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per ottenere favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (es.: acquisizione ordini/contratti dalla Pubblica Amministrazione, ottenimento di autorizzazioni, ecc.) attraverso il riconoscimento di promozioni/avanzamenti di carriera/aumenti di stipendio/fringe benefit a personale "vicino" o "gradito" a soggetti pubblici o assimilabili non informati a criteri strettamente meritocratici.

Pertanto, la gestione del personale può presentare profili di rischio nell'ipotesi in cui siano:

- riconosciuti ad un congiunto (o persona gradita) di un pubblico funzionario, privilegi o vantaggi professionali indebiti o non dovuti

e collegati all'interessamento del pubblico funzionario medesimo in una pratica d'interesse di Italdata;

- assegnati a dipendenti bonus/incentivi sproporzionati rispetto alla parte fissa del loro compenso (o legati ad uno specifico obiettivo, ad esempio ottenimento di un determinato contratto) potendo ciò spingere il lavoratore dipendente a compiere atti di corruzione per raggiungere i propri obiettivi;
- riconosciuti bonus/incentivi "ingiustificati" al fine di rendere disponibili somme di denaro utilizzabili per fini corruttivi sia direttamente attraverso l'accreditamento da parte del lavoratore dipendente di somma, o parte di essa, su un conto intestato ad una società estera facente capo al pubblico funzionario sia indirettamente attraverso la creazione di fondi occulti a disposizione di Italdata.

L'indebito beneficio, ottenuto attraverso la gestione del personale, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare.

9. Omaggi, organizzazione di convegni, mostre e fiere, pubblicità e media, sponsorizzazioni e donazioni.

Il processo di gestione degli omaggi, dell'organizzazione di convegni, mostre e fiere, della pubblicità e dei rapporti con i Media, delle sponsorizzazioni e delle donazioni costituisce una modalità strumentale attraverso cui, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati di corruzione ed istigazione alla corruzione.

Le attività sopra richiamate sono centralizzate nella Controllante e vengono svolte in coordinamento con la Direzione Comunicazione e Immagine di Elsag Datamat in base al budget approvato.

La gestione anomala di tali attività potrebbe costituire, infatti, un potenziale supporto alla commissione dei reati di corruzione ed istigazione alla corruzione di dipendenti ed amministratori per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (es.: acquisizione di ordini/contratti dalla Pubblica Amministrazione, ottenimento di permessi, ecc.), ad esempio attraverso:

- la concessione di omaggi/liberalità/spese di ospitalità/sponsorizzazioni a soggetti pubblici o assimilabili al fine di ottenere in cambio vantaggi, trattamenti di favore, ecc;
- la concessione di beni/servizi aziendali a titolo gratuito a soggetti pubblici o assimilabili al fine di ottenere in cambio vantaggi, trattamenti di favore, ecc.;
- il riconoscimento di compensi ad agenzie per attività di promozione e di pubblicità al fine di costituire fondi da utilizzare a fini corruttivi;
- la partecipazione a eventi fiere gradite a soggetti pubblici o assimilabili a fronte del pagamento di un corrispettivo fuori mercato al fine di ottenere in cambio vantaggi, trattamenti di favore, ecc.

Elemento costitutivo del reato di corruzione, oltre alla qualità di pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio, è l'indebita percezione, da parte di quest'ultimo di un compenso o di una qualsiasi altra utilità per sé o per terzi in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto d'ufficio dovuto.

* * *

Le aree a rischio reato così identificate hanno costituito il punto di riferimento nella definizione delle azioni di miglioramento del Sistema di Controllo Interno.

Modifiche alla presente Parte Speciale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Eventuali integrazioni non sostanziali anche in conseguenza di già avvenute delibere del Consiglio di Amministrazione, potranno essere apportate dal Presidente di Italdata.

A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio nonché dai terzi

come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari Parte Speciale "A").

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei terzi, tramite apposite clausole contrattuali – di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
- 4) tenere condotte non conformi alle procedure aziendali e alle indicazioni provenienti dalla Controllante Elsag Datamat e dalla Capogruppo Finmeccanica o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico adottato nell'ambito del Gruppo) è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) promettere o offrire, anche per interposta persona, denaro, beni o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, in relazione al compimento di atti d'ufficio;
- c) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

- d) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- e) esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
- f) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- g) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- h) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- i) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- 1) i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti nel rispetto delle procedure aziendali, in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- 2) gli accordi di associazione con i Partner, i procacciatori d'affari ed in generale con altri soggetti terzi devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alle iniziative - e devono essere proposti o verificati o approvati, sulla base delle deleghe di firma in vigore;
- 3) gli incarichi conferiti ai fornitori, collaboratori esterni e consulenti devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- 4) nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti (salvo quanto previsto dalle disposizioni aziendali) o in natura;

- 5) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- 6) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività a rischio precedentemente indicate, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- 7) i rapporti con la Società controllante e le altre società del Gruppo devono essere gestiti nel rispetto dei principi di autonomia gestionale, correttezza, trasparenza ed effettività;
- 8) eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del pubblico funzionario), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

Nell'intraprendere e gestire i rapporti con la PA in sede di negoziazione di rapporti contrattuali, di gestione del contenzioso e dei rapporti con le Autorità Giudiziarie, Amministrative e di Vigilanza, nelle richieste e gestione di finanziamenti pubblici, autorizzazioni, licenze e concessioni amministrative, nella gestione del personale, nonché, più in generale, nell'ambito di qualsiasi rapporto, anche indiretto, con la PA, tutti coloro che operano per conto della Società debbono conformarsi ai seguenti principi:

- rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti;
- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici, e delle procedure esistenti;
- divieto di promettere o offrire, anche per interposta persona, danaro, beni o altre utilità a pubblici funzionari italiani o stranieri, in relazione al compimento di atti d'ufficio;
- tracciabilità e documentazione dei rapporti intrattenuti con pubblici funzionari;
- rispetto delle responsabilità assegnate e del sistema delle deleghe in essere, anche con riferimento ai limiti di spesa relativi alle funzioni ed alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- corretto utilizzo delle procedure informatiche aziendali;

- segnalazione tempestiva sia alle funzioni aziendali competenti che all'OdV di ogni situazione anomala.

Con specifico riferimento ai rapporti negoziali:

- in occasione di iniziative commerciali a "trattativa privata" con la PA, è proibito esercitare ogni tipo di pressione o, comunque, influenzare indebitamente la scelta della controparte;
- nel caso di partecipazione a gare di qualsiasi tipo indette dalla PA, è necessario osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la gara, astenendosi da comportamenti che possano comunque turbare o influenzare indebitamente lo svolgimento della gara;
- nell'esecuzione dei rapporti contrattuali, occorrerà uniformare il proprio comportamento ad assoluta correttezza, adempiendo scrupolosamente agli obblighi assunti. Eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere nell'esecuzione, ivi inclusi eventuali inadempimenti, dovranno essere evidenziati in forma scritta e gestiti dalle funzioni competenti in conformità agli accordi contrattuali, nonché nel rispetto della legge e delle altre norme vigenti in materia.

Con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità Giudiziarie, Amministrative, Finanziarie e di Vigilanza, finalizzata alla gestione del contenzioso, della gestione amministrativa del personale, nonché delle richieste e della gestione di autorizzazioni, licenze, concessioni amministrative, si evidenzia che:

- la gestione dei rapporti in esame dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti ovvero con il coinvolgimento ed il supporto delle competenti funzioni di Elsag Datamat;
- la scelta di legali e consulenti dovrà avvenire sulla base di criteri ispirati a requisiti di onorabilità e competenza del professionista;
- i legali/consulenti dovranno prendere visione del Modello della Società ed accettare di uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute;
- l'attività prestata dai legali/consulenti deve essere debitamente documentata e la funzione che si è avvalsa della loro opera deve,

prima della liquidazione dei relativi onorari, attestare l'effettività della prestazione;

- le procedure relative al rilascio ed alla gestione di licenze, autorizzazioni o concessioni, nonché i rapporti con le Autorità e con i pubblici funzionari che svolgono funzioni Giudiziarie, Ispettive o di Vigilanza, o funzioni comunque connesse al contenzioso amministrativo o giudiziario, devono essere curate esclusivamente dalle funzioni competenti e devono essere improntate alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione, nel rispetto delle leggi e delle altre norme vigenti in materia. E', inoltre, vietato esercitare ogni tipo di pressione o comunque influenzare indebitamente le determinazioni di detti organi;
- le attività aziendali devono essere svolte nel rispetto dei limiti della concessione, dell'autorizzazione o della licenza ottenute. Eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere, dovranno essere evidenziati in forma scritta e gestiti dalle funzioni competenti nel rispetto della legge, delle altre norme vigenti in materia e delle procedure aziendali.

Con specifico riferimento alle attività strumentali alla commissione dei reati, si evidenzia che:

- ogni atto della Società deve essere previamente autorizzato dagli uffici competenti garantendo la sua rispondenza all'interesse della Società, la congruità del costo, l'effettiva e completa destinazione delle somme erogate ed il pieno rispetto delle procedure aziendali;
- ciascuna attività a rischio deve essere svolta sulla base di quanto previsto dalle procedure aziendali, che (i) prevedono un adeguato supporto documentale e (ii) consentono di procedere a controlli in merito alle singole attività, alla fase decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- ogni sponsorizzazione ed iniziativa pubblicitaria deve essere previamente autorizzata dagli uffici competenti attraverso una procedura che garantisca la serietà dell'iniziativa, la sua rispondenza all'interesse della Società, la congruità dell'investimento, l'effettiva e completa destinazione delle somme erogate all'iniziativa, la corretta e trasparente contabilizzazione, previa acquisizione della relativa documentazione fiscale, della prestazione;

- è fatto divieto di effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo (es. rimborsi spese) in favore dei Partner con cui si è concluso un accordo di Associazione/Raggruppamento temporaneo che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- è fatto divieto di effettuare rimborsi spese e/o concedere ai dipendenti altri benefici di qualsiasi tipo che non siano autorizzati, adeguatamente documentati e correlati con l'attività professionale svolta;
- l'utilizzo dei beni aziendali, in particolare delle risorse informatiche, è ispirato ai principi di correttezza e trasparenza così come definiti dalle procedure interne e dal Codice Etico;
- è fatto divieto ai consulenti di effettuare omaggi e/o regalie in nome e per conto della Società;
- i compensi in favore di collaboratori a vario titolo devono trovare adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- i rapporti infragruppo debbono essere improntati a principi di:
 - correttezza;
 - trasparenza;
 - autonomia;

inoltre, tali rapporti sono svolti sulla base di una corretta gestione, di una trasparenza contabile, e di una separatezza patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli stakeholders di tutte le Società del Gruppo Finmeccanica;

- i flussi finanziari in uscita devono essere autorizzati in base alle procure della Società e gestiti in base alle procedure aziendali;
- la selezione del personale deve avvenire sulla base di procedure che garantiscano che la valutazione dei candidati sia curata con il coinvolgimento di differenti funzioni aziendali e avvenga nel rispetto dei seguenti principi:
 - effettiva esigenza di nuove risorse;
 - acquisizione del curriculum del candidato e svolgimento di colloqui attitudinali;
 - valutazione comparativa sulla base dei criteri di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione;
 - motivazione scritta delle ragioni poste alla base della scelta;

- la determinazione degli obiettivi aziendali ed i relativi programmi di incentivazione devono essere condotti in conformità ai principi di correttezza ed equilibrio; gli obiettivi non devono essere eccessivamente ambiziosi e/o difficilmente realizzabili con l'ordinaria operatività per non indurre i dipendenti a comportamenti indebiti.

A.4 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

A. 4.1. SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE AREE A RISCHIO REATO E SCHEDE DI EVIDENZA

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo A.2. A tal fine l'Amministratore Delegato diviene:

- il soggetto referente delle operazioni a rischio;
- responsabile in particolare dei rapporti con le P.A., per le attività con esse svolte.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'OdV tramite la compilazione di un'apposita scheda di evidenza da aggiornarsi su base periodica (vedere format in allegato A1) da cui risulti:

- a) la/le Pubbliche Amministrazioni con le quali sono stati intrattenuti i rapporti a vario titolo;
- b) l'indicazione delle iniziative/attività svolte nell'ambito dei rapporti di cui al precedente punto a) e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni;
- c) la dichiarazione rilasciata per sé e per i propri collaboratori delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione le cui attività sono state debitamente controllate e monitorate da cui risulti che il dichiarante:
 - è a conoscenza di quanto contenuto nel presente Modello;

- non segnala eventuali infrazioni al presente Modello;
- è a conoscenza del contenuto del D.Lgs. 231/01 e di averne edotto sul contenuto i propri collaboratori;
- non segnala fatti o comportamenti che possano riguardare l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/01;
- ha rispettato le deleghe ed i limiti di firma attribuitegli.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

A.4.2 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

E' compito dell'OdV:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente della Scheda di Evidenza; tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile dell'area a rischio reato od ai sub responsabili;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, l'esistenza e la validità di opportune clausole contrattuali finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei Partner delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di Italdata di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione dal contratto nei riguardi di Partner o di collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) indicare al management le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria al fine di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici.

ALLEGATO A 1

SCHEDA DI EVIDENZA

**SCHEDA DI EVIDENZA
Rischio Reati verso le PA**

Periodo:.....

Responsabile Interno:.....

All'Organismo di Vigilanza di Italdata Ingegneria dell'Idea spa

Premesso che:

- o Italdata Ingegneria dell'Idea spa ha predisposto un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- o Tale Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Italdata Ingegneria dell'Idea spa il 22/10/2009.
- o La Parte Speciale A ("Reati in danno della Pubblica Amministrazione"), del Modello, al punto A.4 prevede la predisposizione di una scheda di evidenza dell'attività svolta con la Pubblica Amministrazione;

il sottoscritto dichiara che nel periodo in esame ha trattato con le Pubbliche Amministrazioni di seguito indicate le seguenti principali iniziative/attività:

Pubblica Amministrazione	Principali iniziative/attività

La documentazione prodotta viene conservata ed è disponibile a richiesta dell'OdV.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto contenuto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo citato in premessa e non segnala, con riferimento ai propri rapporti con le Pubbliche Amministrazioni di cui sopra - ed a quelli intrattenuti con le medesime da propri collaboratori all'uopo delegati e le cui attività sono state debitamente controllate e monitorate - alcuna anomalia o infrazione al Modello stesso ed, in particolare, alcun fatto o comportamento che possa riguardare l'applicazione del D.Lgs. 231/01 il cui contenuto dichiara di conoscere e di averne edotto i propri collaboratori. Dichiara, inoltre, di avere rispettato nell'attività svolta le deleghe ed i limiti di firma attribuitegli.

.....
(firma)

Data:...../...../.....

Attenzione: le informazioni ed i dati contenuti nella presente scheda hanno carattere di riservatezza e non possono essere diffusi o utilizzati dall'OdV per finalità diverse da quelle definite dal Modello Organizzativo.

PARTE SPECIALE "B"

Reati societari

B.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER E 25 SEXIES DEL DECRETO)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-ter e 25-sexies del Decreto e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato di cui al testo unico della finanza la cui commissione possa comunque comportare un beneficio da parte della Società.

a) False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno.

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;

- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

La L. n. 262 del 2005 (c.d. Legge sul risparmio) ha introdotto una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui dalla falsità derivi un documento ad un numero rilevante di risparmiatori indotti ad operare scelte di investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture sociali.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio). Il reato può essere commesso nell'interesse della Società nel caso, ad esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale.

b) Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Commette il reato chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari del prospetto (1° comma) ed è una fattispecie delittuosa nell'eventualità che il danno si verifichi (2° comma).

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto (dolo generico);
- la condotta deve essere idonea ad indurre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta incriminata.

Il reato si configura come delitto o contravvenzione a seconda che la condotta abbia o meno causato danni patrimoniali ai destinatari del prospetto.

c) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della società al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della Società di Revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione di Italdata ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della Società di Revisione.

d) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l'art. 2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- sulle attività di controllo del Collegio Sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del Collegio Sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari;
- sulle attività delle Società di Revisione, previste dalle leggi in materia, quali ad esempio quelle disciplinate dagli artt. 2409 da *bis* a *septies* c.c.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

Ai fini della presente norma, vengono prese in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai dipendenti che prestino collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci, agli altri organi sociali o alla Società di Revisione.

e) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale.

Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.

Particolari profili di rischio si rinvengono quanto alle attività relative alle:

- operazioni di riduzione del capitale sociale (ad esempio, riduzione del capitale sociale per esuberanza, art. 2445 c.c.);
- operazioni di fusione o scissione della Società (ad esempio, art. 2503 e 2506 *ter* c.c.).

f) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art.2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del Consiglio di Amministrazione di una Società, violando la disciplina in materia

di interessi degli Amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

In particolare, l'art. 2391 c.c. impone ai membri del Consiglio di Amministrazione di comunicare (agli altri membri del Consiglio e ai Sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'Amministratore Delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della Società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero Consiglio.

In entrambi i casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione solo le ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della Società, ipotesi che può sussistere, in particolare nel caso in cui un Amministratore abbia agito in violazione dell'art. 2391 c.c., nell'intento di recare un vantaggio alla Società.

g) Illecita influenza sull'assemblea (art.2636 c.c.)

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni alla società.

Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione all'assemblea e al computo dei voti per la deliberazione, nonché le relative attività di supporto.

h) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e manipolazione del mercato (artt. 185 e 187 ter TUF)

L'abuso di mercato realizzato attraverso l'alterazione delle dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari viene oggi punito, sia come reato, dagli artt. 2637 c.c. (aggiotaggio) e 185 TUF (manipolazione del mercato) sia come un illecito amministrativo, previsto dall'art. 187 ter TUF.

Le due ipotesi di reato si distinguono in relazione alla natura degli strumenti finanziari il cui prezzo potrebbe essere influenzato dalle condotte punite.

Nel caso dell'agiotaggio, vengono presi in considerazione strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; nel caso del reato e dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato, si tratta di strumenti finanziari quotati per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati.

La condotta costitutiva dei reati di agiotaggio e manipolazione del mercato consiste:

- nella diffusione di notizie false (information based manipulation);
- nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati (action based manipulation).

Inoltre, il reato di agiotaggio punisce anche le condotte volte ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di Gruppi bancari.

L'illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187 ter) si configura invece nelle ipotesi di:

- diffusione, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- compimento di operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compimento di operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- realizzazione di altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

L'illecito amministrativo ha una sfera di applicazione molto più ampia rispetto al reato, dal quale si distingue in quanto:

- è punibile anche a titolo di semplice colpa, e dunque per aver posto in essere le condotte sopra indicate per imprudenza, negligenza o imperizia;
- non richiede l'idoneità delle informazioni, delle operazioni o degli artifici a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

La manipolazione del mercato può essere realizzata nell'interesse dell'Ente sia nell'ipotesi in cui esso operi quale emittente di strumenti finanziari, sia nell'ambito di un rapporto negoziale di consulenza, intermediazione o finanziario con terzi.

i) Ostacolo all'esercizio delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- 1) attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- 2) attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i sindaci e i liquidatori.

l) Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.lg. 58/98 Testo Unico della Finanza)

Le norme in esame puniscono l'abuso delle informazioni privilegiate conosciute in ragione dell'attività svolta attraverso il compimento di operazioni sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, ovvero attraverso la comunicazione – in forma diretta o indiretta – di dette informazioni.

Il reato e l'illecito amministrativo – meglio noti come *insider trading* – possono essere realizzati in vari modi:

- viene anzitutto in considerazione il c.d. trading, ossia

l'acquisto, la vendita o il compimento di altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando informazioni privilegiate. E' opportuno al riguardo rimarcare che il divieto di utilizzazione comprende qualsiasi operazione su strumenti finanziari: non soltanto, dunque, l'acquisto o la vendita, ma anche riporti, permute, ecc.;

- si parla invece di tipping a proposito della indebita comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri. Più in particolare, l'ipotesi ricorre nel caso il cui l'insider primario comunichi la notizia privilegiata "al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio". Al riguardo, la comunicazione si ritiene lecita quando trova fondamento in norme che la consentano o la impongano ovvero nel contesto di prassi o usanze consolidate. Più in particolare, in riferimento ai gruppi societari, si ravvisa una comunicazione afferente il normale esercizio dell'ufficio nella trasmissione dei dati necessari alla formazione del bilancio consolidato (art. 43 D.Lgs. 127 del 1991 e art. 25, co. 4, D. Lgs. 356 del 1990), nonché nelle comunicazioni scambiate nel contesto dell'attività di direzione e coordinamento che oggi compete alla holding ai sensi dell'art. 2497 c.c., ovvero diffuse ai sensi dell'art. 114 TUF che impone, "fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizione di legge" agli emittenti quotati e ai soggetti che li controllano di comunicare al pubblico, senza indugio e secondo le modalità indicate dalla Consob, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate;
- infine, viene in considerazione il c.d. tuyautage, ossia la raccomandazione o l'induzione di altri al compimento di una delle operazioni descritte in relazione ad informazioni privilegiate. In tale specifica ipotesi, l'insider non comunica a terzi l'informazione privilegiata, ma si limita - sulla base di questa - a consigliare o indurre terzi al compimento di una determinata operazione che egli sa, in virtù della notizia a sua conoscenza, idonea ad influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari.

Quanto alla nozione di strumenti finanziari, l'art. 180 T.U.F. specifica che sono tali quelli previsti dall'art. 1, co. 2. T.U.F. *"ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di*

ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea".

*E' invece, ai sensi dell'art. 181, co. 1, T.U.F., informazione privilegiata, quella "di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari". Lo stesso art. 180, al comma 4, precisa altresì la nozione di notizia *price sensitive*, definendola come "un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento".*

Inoltre, l'informazione si ritiene di carattere preciso se: "a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari".

*A tale definizione non sono riconducibili le ricerche o valutazioni, comprese quelle effettuate dalle società di *rating*, riguardanti strumenti finanziari, "elaborate a partire da dati di dominio pubblico" (v. 13° Considerando direttiva n. 592/89/CEE), posto che esse non presentano la natura di *informazioni*.*

*In ogni caso, come oggi specificato dall'art. 114 TUF, "i soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, comprese le società di *rating*, riguardanti strumenti finanziari, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce".*

L'art. 181 T.U.F. precisa altresì, al comma 5, che "nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del

cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”.

Sul piano dell'elemento soggettivo, mentre il delitto è punibile soltanto a titolo di dolo, occorrendo dunque la consapevolezza e la volontà di sfruttare indebitamente le informazioni privilegiate di cui si è in possesso, l'illecito amministrativo è punibile anche a titolo di mera colpa, essendo dunque sufficiente la negligenza consistente nell'incauto utilizzo o la comunicazione a terzi della notizia privilegiata.

B.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Gran parte delle attività svolte da Italdata nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate da disposizioni interne rispondenti ai criteri imposti dal Decreto.

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

1. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, e di altre comunicazioni sociali;
2. operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
3. gestione ICT;
4. gestione degli affari societari;
5. rapporti con la Società di Revisione ed il Collegio Sindacale;
6. rapporti con Autorità di Vigilanza

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato da Italdata alla cui osservanza tutti i Destinatari della Parte Speciale "B" (come definiti nel successivo paragrafo) sono tenuti.

Con riferimento, quindi, alle suddette aree vengono di seguito commentate – in forma sintetica e a titolo esemplificativo - le modalità attraverso le quali i reati citati nel paragrafo B.1 possono in via astratta essere commessi.

1. Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali

Oltre a quanto già osservato nella Parte Speciale "A" in tema di aree a rischio connesse con i delitti contro la Pubblica Amministrazione, si rileva che l'attività relativa alla redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, nonché alla diffusione di informazioni periodiche ai mercati finanziari assume rilievo ai fini della presente Parte Speciale sotto molteplici profili.

Tale attività presenta profili di rischio anzitutto quanto alla commissione dei reati di False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.).

L'attività indicata può poi assumere rilievo anche con riferimento alle fattispecie di Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e Manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter TUF), potendo la falsa comunicazione sociale rappresentare veicolo per la diffusione di informazioni idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (quotati o non quotati).

Peraltro, l'utilizzo di informazioni relative a dati di bilancio non ancora conosciuti dal mercato per compiere operazioni su strumenti finanziari, potrebbe integrare gli illeciti di Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187-quater TUF).

Più in particolare, quanto alle fattispecie di False comunicazioni sociali e False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori, l'illecito potrebbe configurarsi a seguito della creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale.

Numerosi sono, ancora, gli strumenti economico-finanziari utilizzabili per il trasferimento del denaro da una società all'altra (interna o esterna al Gruppo):

- sovrapprezzamenti o false fatturazioni (ad esempio per consulenze fittizie o prestazioni di beni o servizi fittizi);

- finanziamenti attivi;
- uso strumentale di prodotti derivati;
- stipulazione di contratti futures su titoli, indici, stipulazione di opzioni su azioni o valute, ecc.

Per quanto invece concerne gli illeciti in materia di market abuse e aggio, la Società potrebbe in via astratta, nel comunicare al mercato – tramite la diffusione di bilanci o altre comunicazioni sociali – informazioni non corrette o parziali in ordine alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, integrare un'ipotesi di illecito connessa alla conseguente o quantomeno potenziale alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati (manipolazione informativa). Si pensi, ad esempio, all'esposizione nel bilancio di un livello di indebitamento (derivante ad esempio dall'emissione di titoli obbligazionari) inferiore a quello realmente esistente, che induca gli operatori di mercato ad acquistare strumenti finanziari emessi dalla Società.

Come detto, inoltre, la disponibilità delle informazioni contenute nel bilancio prima della loro diffusione al pubblico, potrebbe indurre un esponente aziendale a compiere, nell'interesse o vantaggio della Società (ad esempio per stabilizzare il titolo in vista di movimentazioni che si prospettano rilevanti), operazioni indebite su strumenti finanziari.

2. operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale

Nel contesto dei reati volti alla tutela del capitale della Società, vengono, tra l'altro, presi in considerazione i reati di operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) e omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.).

La prima fattispecie può, ad esempio, realizzarsi nel caso di leveraged buy out, ossia fusioni tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo di un'altra, nell'ipotesi in cui l'operazione in cui sia coinvolta la Società abbia danneggiato i creditori della società oggetto del leveraged buy out a seguito della violazione delle norme poste a tutela dei creditori.

Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi, può invece astrattamente configurarsi, a titolo esemplificativo, nel contesto dei rapporti infragruppo, ove – in presenza di una situazione di interlockin directorate – il componente del consiglio di amministrazione della società controllata taccia, nell'assumere una determinazione, l'interesse che la capogruppo abbia nella medesima operazione, con ciò recando un danno alla controllata e con potenziale vantaggio per la controllante.

Le attività connesse alle operazioni sul capitale (quali ad esempio l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali – o della società controllante - la riduzione del capitale sociale o la fusione con altra società o una scissione in violazione degli articoli 2306, 2445 e 2503 c.c.) possono, in via potenziale, ledere l'integrità del capitale sociale e le ragioni dei creditori e, quindi, esporre la società al rischio di commissione del reato di "illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante" ed "operazioni in pregiudizio dei creditori".

Tra le attività individuate dalla Società come a potenziale rischio ai fini della commissione dei reati sopraindicati sono:

- la gestione delle operazioni sul capitale (es. riduzioni di capitale, ecc.);
- le operazioni straordinarie di acquisizioni di Società (ad esempio tramite fusioni e/o scissione di attività).

3. Gestione ICT

Il processo di gestione dei Sistemi Informativi, oltre a potere essere di supporto nella commissione di alcuni reati previsti nella Parte Generale e nella Parte Speciale "A", costituisce, in linea di principio, uno strumento attraverso il quale può essere commesso il reato di false comunicazioni sociali (ad esempio attraverso l'alterazione delle informazioni contenute in contabilità tramite la registrazione di fatture attive/passive fittizie o la cancellazione di costi già registrati) o l'impedito controllo (ad esempio attraverso la gestione anomala dei backup che potrebbe impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione).

4. Gestione degli affari societari

Nell'ambito della gestione degli affari societari è possibile commettere in via astratta il reato di illecita influenza sull'assemblea. Tale fattispecie, potrebbe concretizzarsi nell'impiego di quote non collocate, nell'esercizio sotto altro nome del diritto di voto, oppure nell'uso di altri mezzi illeciti.

5. Rapporti con la Società di Revisione ed il Collegio Sindacale

Lo svolgimento delle attività connesse alla gestione dei rapporti con la Società di Revisione ed il Collegio Sindacale può presentare in astratto il rischio di commissione del reato di Impedito Controllo (ex art. 2624 c.c.).

Il reato di Impedito Controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, che siano attribuite dalla legge ai soci, ad altri organi sociali, nonché alle Società di Revisione.

Si rileva, a titolo esemplificativo, la sussistenza in astratto del rischio di commissione del reato di Impedito Controllo attraverso la mancata consegna/occultamento di documentazione alla Società di Revisione nell'ambito dell'espletamento del proprio mandato ovvero al Collegio Sindacale nell'ambito delle attività di controllo di propria competenza.

6. Rapporti con Autorità di Vigilanza

Il processo di gestione dei Rapporti con le Autorità di Vigilanza, oltre ai profili di rischio già evidenziati nella Parte Speciale "A" di questo Modello, può presentare in astratto il rischio di commissione del reato di Ostacolo all'esercizio delle Autorità Pubbliche di Vigilanza - art. 2638 c.c..

Il reato in questione si può realizzare nel caso in cui determinati soggetti (Amministratori, Sindaci, e, in generale, i soggetti sottoposti ex lege alle Autorità Pubbliche di Vigilanza):

- espongano, in occasione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni (in tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle Autorità stesse);
- occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa, ad esempio, la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto terzi.

Si rileva, a titolo esemplificativo, la sussistenza in astratto del rischio di commissione del reato di Ostacolo all'esercizio dell'Autorità Garante sulla Privacy o dell'Autorità Nazionale sulla Sicurezza attraverso la mancata consegna/occultamento di documentazione relativa a situazioni che originerebbero una multa/sanzione a carico della Società.

* * *

Le aree a rischio reato così identificate hanno costituito il punto di riferimento nella definizione delle azioni di miglioramento del Sistema di Controllo Interno.

Modifiche alla presente Parte Speciale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Eventuali integrazioni non sostanziali, anche in conseguenza di già avvenute delibere del Consiglio di Amministrazione, potranno essere apportate dal Presidente di Italdata.

B.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Destinatari della presente Parte Speciale "B" sono, i Sindaci, il Presidente, l'Amministratore Delegato, gli altri Amministratori, i lavoratori dipendenti e gli eventuali liquidatori che operano nelle citate aree di attività a rischio (di seguito "Destinatari Parte B").

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei "Destinatari Parte B" di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 25 -ter e 25 -sexies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Pertanto, ai "Destinatari Parte B" è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, dei principi contenuti nel presente Modello, delle procedure aziendali e delle direttive della Capogruppo Finmeccanica;
- evitare di porre in essere azioni - o dare causa alla realizzazione di comportamenti - tali che integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra illustrate;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Italdata e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione da parte degli Organi di Controllo e degli Organismi di Vigilanza.

Oltre a quanto sopra, ai "Destinatari Parte B", con specifico riferimento alle attività di predisposizione del Bilancio civilistico e consolidato e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, è fatto espresso obbligo di:

- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza in modo da fornire ai soci e al pubblico, informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Italdata nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e dei principi contabili applicabili. Pertanto, è fatto espresso divieto di indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o

finanziaria della Società;

- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c.;
- porre particolare attenzione alla stima delle poste contabili, che devono essere effettuate nel rispetto del principio di ragionevolezza; inoltre, i soggetti interessati al processo di determinazione dei valori devono definire con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, lasciandone traccia scritta e fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento;
- porre particolare attenzione alle operazioni che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in relazione ad attività svolte all'interno delle Società del Gruppo Finmeccanica. Nello specifico, le operazioni intragrupo devono sempre avvenire secondo criteri di correttezza sostanziale e devono essere previamente regolamentate sulla base di contratti/ordini di acquisto stipulati in forma scritta, che devono essere trattenuti e conservati agli atti di ciascuna delle Società contraenti. Le pattuizioni contrattuali devono essere definite a "condizioni di mercato", sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica, avuto peraltro riguardo al comune obiettivo di creare valore per l'intero Gruppo Finmeccanica;
- rispettare, in ogni caso, le disposizioni previste (i) dall'art. 2391 c.c. in tema di obblighi di comunicazione, da parte degli Amministratori al Consiglio, di eventuali situazioni di conflitto di interesse e di conseguente assunzione delle relative determinazioni con delibera adeguatamente motivata e (ii) dall'art. 2428 c.c., in tema di obbligo di esposizione in Bilancio delle più rilevanti operazioni infragrupo;
- garantire che il Bilancio civilistico sia completo sotto il profilo dell'informazione societaria e contenga tutti gli elementi richiesti dalla legge. Analogo obbligo è in capo ai "Destinatari Parte B" nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o, comunque, previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- assicurare, con riferimento al Bilancio consolidato di Eltag Datamat, l'osservanza di criteri di redazione dei bilanci uniformi ed il rispetto dei principi di correttezza, ragionevolezza nella

determinazione dei criteri. I criteri e le modalità per l'elaborazione e la trasmissione dei dati del Bilancio ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato, sono definite da Eltag Datamat in apposite istruzioni che specificano, tra l'altro, le responsabilità relative alle varie fasi del processo e le modalità di riconciliazione dei saldi infragruppo, in accordo, tra l'altro, con le direttive che la Capogruppo Finmeccanica adotta in merito.

I "Destinatari Parte B" devono, inoltre, garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato:

- restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni sociali di altre Società del Gruppo Finmeccanica al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre Società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante:
 - sottoscrizione reciproca di quote;
 - sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione.

Con specifico riferimento alle attività di controllo interno ed esterno della gestione sociale nonché alla libera e regolare formazione della volontà assembleare, è fatto espresso divieto ai "Destinatari Parte B" di:

- impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione;

- determinare od influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificialmente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare.

I "Destinatari Parte B" devono improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del mercato. In particolare è fatto espresso obbligo di:

- inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti;
- indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di Vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti od incomplete, ritardi pretestuosi);
- documentare gli eventuali incontri con le Autorità di Vigilanza (anche in sede ispettiva) ai quali possono intervenire solo i soggetti aziendali a ciò espressamente delegati;
- assicurare con tempestività e completezza, la reperibilità e messa a disposizione della documentazione richiesta nel corso delle attività ispettive, mantenendo un comportamento ispirato alla massima disponibilità e collaborazione all'espletamento degli accertamenti.

I "Destinatari Parte B", con specifico riferimento alle attività connesse alla diffusione di notizie (anche a mezzo internet o altro mezzo di informazione) relative a strumenti finanziari e/o operazioni rilevanti ai fini della variazione del prezzo di detti strumenti (relativi a Elsag Datamat e ad altre Società del Gruppo Finmeccanica), devono conformarsi a principi di trasparenza e correttezza, assicurando la tempestività, chiarezza, genuinità e completezza dei dati trattati e la

parità di accesso alle informazioni. Inoltre, i "Destinatari Parte B" sono obbligati al rispetto dei seguenti principi:

- assicurare ***l'assoluta riservatezza*** sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione. Essi, pertanto, non possono rivelare a terzi o fare uso improprio delle informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza;
- ***non compiere operazioni personali***, per conto proprio o per conto terzi anche per interposta persona, utilizzando informazioni privilegiate acquisite in ragione delle proprie funzioni, ovvero non raccomandare o indurre altri a compiere operazioni utilizzando le predette informazioni privilegiate;
- i ***rapporti con la stampa*** e con gli altri mezzi di comunicazione di massa devono svolgersi secondo specifiche istruzioni della Controllante, in accordo con le direttive dettate in proposito della Capogruppo Finmeccanica, nell'ambito delle quali assume particolare rilievo la previsione di punti di controllo sulla correttezza della notizia.

Con riferimento alle operazioni su strumenti finanziari realizzate per conto o nell'interesse di Italdata, è inoltre necessario che l'operazione:

- sia attuata con modalità e presenti caratteristiche tali da fornire al mercato indicazioni corrette, complete e tempestive;
- venga effettuata rispettando tutte le regole del mercato.

B.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI DESCRITTI

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

B.4.1. BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Per la prevenzione dei reati di cui alle precedenti lettere a) e c) la redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale e la scelta della Società di Revisione debbono essere realizzate in base ai seguenti principi:

- rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 2423 comma 2 c.c., a norma del quale "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società e il risultato economico dell'esercizio";
- in sede di stima delle poste contabili, occorre attenersi ad un principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare necessaria a garantire la veridicità del documento (v. artt. 2423 comma 3 e 2423-bis c.c.);
- assicurare la completezza del bilancio sotto il profilo dell'informazione societaria, indicando, in particolare, tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio, quelli previsti dall'art. 2424 c.c., per lo stato patrimoniale, dall'art. 2425 c.c., per il conto economico e dall'art. 2427 c.c. per la nota integrativa;
- analoga correttezza va posta nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

Con specifico riferimento alla predisposizione del bilancio, le disposizioni prevedono:

- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascun ente deve fornire, a quali altri enti debbono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, la tempistica di consegna secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dall'Area Amministrazione;
- l'attestazione annuale da parte dell'Amministratore Delegato circa la correttezza degli atti che concorrono alla redazione del bilancio di esercizio (allegato B1);
- l'enunciazione dei criteri e le modalità per l'elaborazione e la trasmissione dei dati del bilancio consolidato da parte delle società del Gruppo soggette al consolidamento, specificando le responsabilità relative alle varie fasi del processo e le modalità di riconciliazione dei saldi infragruppo;
- la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio e della relazione della Società di Revisione, nonché un'ideonea registrazione di tale trasmissione;
- riunioni tra la Società di Revisione, il Collegio Sindacale e

l'OdV, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione che delibererà sul bilancio.

- la comunicazione all'OdV delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della Società di Revisione;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'OdV di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, alla Società di Revisione che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio.

B.4.2. ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE SOCIALE.

Per la prevenzione dei reati di cui alla precedente lettera d), in attuazione dei principi di comportamento enunciati al precedente paragrafo B.3., le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle regole di Corporate Governance e delle procedure aziendali.

Queste debbono prevedere:

- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- messa a disposizione del Collegio e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due organismi;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di revisione ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.

B.4.3. TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE.

Per la prevenzione dei reati di cui alla precedente lettera e), in attuazione dei principi di comportamento enunciati al precedente paragrafo B.3., tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni o di aziende o loro rami di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell'ambito del gruppo, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche disposizioni aziendali e di gruppo all'uopo predisposte.

Queste debbono prevedere:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'informativa da parte del Management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e l'OdV;
- L'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Italdata.

B.4.4 GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

La gestione dei sistemi informativi, ancorché in parte affidata ad Elsag Datamat in base ad un contratto di servizio, oltre a quanto già indicato nelle precedenti Parte Generale e Parte Speciale "A", avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- definizione di politiche di sicurezza (accesso ai sistemi e ai dati) e di gestione degli identificativi (account);
- definizione di "livelli di servizio" per la gestione degli incidenti sulla sicurezza IT;
- autorizzazione formale delle modifiche ai sistemi informatici;
- svolgimento di test mirati con il coinvolgimento degli utenti finali per certificare le soluzioni e le modifiche effettuate sui sistemi;
- formalizzazione di regole di backup, di protezione e di conservazione dei dati.

B.5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I compiti dell'OdV in merito al Bilancio e le altre comunicazioni sociali, in ragione del fatto che il Bilancio di Italdata è certificato da una Società di Revisione, si limitano a:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;

- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- verifica dell'effettiva indipendenza della Società di Revisione.

Inoltre, relativamente alle altre attività a rischio, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

ALLEGATO B1

**SCHEDA DI TRASMISSIONE INFORMAZIONI
DI BILANCIO**

Allegato B 1

Parte speciale B Reati Societari -

SCHEDA DI TRASMISSIONE INFORMAZIONI DI BILANCIO

Da: _____ (Amministratore Delegato)

A: _____ (Amministrazione)

PREMESSO

- che Italdata Ingegneria dell'Idea spa ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- che tale modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22/10/2009.
- che la Parte Speciale B ("Reati Societari") al punto B.4.1 prevede formale trasmissione delle informazioni di bilancio, da parte degli enti/Funzioni utilizzando strumenti informatici che tengano traccia dei vari passaggi

DICHIARO

- di essere a conoscenza delle attività e delle responsabilità assegnate alle funzioni amministrative in materia di redazione del Bilancio e di altre comunicazioni sociali come definito dalle procedure;
- che, nell'ambito delle attività soggette a mia responsabilità rientrano anche atti che concorrono a formare i dati e le informazioni utilizzate dalle funzioni amministrative per la redazione del Bilancio e per la predisposizione di altre comunicazioni sociali;
- che detti atti sono condotti nel pieno rispetto delle disposizioni organizzative in materia, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs 231/01 citato in premessa e del Codice Etico in esso contenuto.

Per quanto sopra

si trasmette, in conformità al Calendario delle attività di chiusura del Bilancio dell'Esercizio _____, la Relazione di Bilancio _____, certificando che i dati e le informazioni in essa contenuti, forniti dalle strutture operative della Società alle funzioni amministrative sono state elaborati secondo le procedure aziendali e nel rispetto di corretti principi contabili prima richiamati.

.....
(firma)

Data:...../...../.....

PARTE SPECIALE "C"

**Reati in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute sul
lavoro**

C.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI RELATIVI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO).

La Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In particolare, il testo dell'art. 25-septies nella sua attuale formulazione recita:

- *“Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.*
 1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
 2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
 3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”*

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 - septies del D.lgs 231/2001.

a) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.

b) Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila”.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

La **lesione** è considerata **grave** (art. 583 co. 1, c.p.) nei seguenti casi:
"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*"

La **lesione** è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 co. 2, c.p.):

"1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.:

*"Il **delitto** è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è **preterintenzionale**, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è **colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline [...]"*.

In relazione a quanto precede, inoltre, occorre rilevare che l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro è particolarmente rilevante perché per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa.

C.2 GESTIONE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE

Al fine di sviluppare e consolidare il proprio processo di gestione della sicurezza, Italdata ha coinvolto e sensibilizzato sul tema il vertice aziendale, i preposti e tutti i dipendenti, ed ha al contempo individuato al proprio interno una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro formalmente definiti.

Italdata opera con un consolidato sistema interno di gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, conforme alla vigente normativa in materia. In particolare la Società ha adempiuto alle disposizioni di cui al Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di seguito anche "T.U.S.") e degli altri corpi normativi in materia, individuando le funzioni ed i soggetti deputati alla gestione, nonché le metodologie e gli strumenti di prevenzione e controllo necessari.

Gli elementi del sistema di gestione della sicurezza tengono conto della specificità della Società, che svolge attività presso:

- la Sede di Roma;
- i siti di terzi.

Il processo di gestione della sicurezza, in conformità alle norme vigenti e secondo le "best practices", si articola sui seguenti elementi:

1. il sistema organizzativo formalizzato, con il quale la Società definisce ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. l'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, formalizzata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
3. l'attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e la sorveglianza sanitaria;
4. il sistema delle procedure e disposizioni in materia di Sicurezza finalizzate alla regolamentazione delle attività potenzialmente pericolose o che comunque necessitano di specifica disciplina;
5. le iniziative di formazione, informazione per il personale dipendente dalla Società.

C.2.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

La Società ha individuato il "Datore di Lavoro in materia di prevenzione degli infortuni e tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori" come *"soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"* (art.2, comma 1, lett. b del D.Lgs. 81/08). Detto soggetto è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione,

osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica ed assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro dei dipendenti.

La corretta attribuzione delle responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale in applicazione del D.Lgs. 81/08, è illustrata nella seguente tabella:

<i>D.lgs. 81/08</i>	<i>Italdata</i>
- <i>Datore di Lavoro</i>	Amministratore Delegato (AD)
- <i>Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione</i>	Soggetti aventi i requisiti di legge nominati dall'AD
- <i>Medico Competente</i>	
- <i>Dirigente Delegato (qualora nominato)</i>	Responsabili aziendali od altre persone munite di specifica delega a firma dell'AD che attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa
- <i>Preposto</i>	Persone che hanno responsabilità di organizzare, gestire e controllare le attività di lavoratori a loro riporto. I Preposti sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Non è richiesto un formale conferimento dell'incarico
- <i>Lavoratore</i>	Ogni persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito della Società
- <i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)</i>	Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

L'assetto organizzativo che Italdata ha adottato ai fini del presidio della sicurezza prevede, oltre al Datore di Lavoro richiamato in precedenza, la presenza di:

- un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- un Medico Competente, che collabora con quello della Controllante Elsag Datamat spa;
- eventuali ASPP nei siti più significativi per dimensioni e rischi;
- un referente per la sicurezza in ciascun sito ove opera la Società, che costituisce il riferimento operativo in loco e l'interfaccia del coordinatore e dell'RSPP sulla singola realtà territoriale. Detti referenti operativi territoriali, anche in considerazione della diversa natura e caratteristica che potrebbero assumere i vari siti e, quindi, delle correlate esigenze relativamente al presidio delle attività di prevenzione e sicurezza, possono non essere dedicati interamente alle attività di sicurezza;
- servizi tecnici e servizi generali che, nel caso si verificasse l'ipotesi di intervento strutturale necessario per adempiere ai requisiti in materia di sicurezza, vengono coinvolti dal RSPP per la gestione operativa delle attività da svolgere.

Il complesso organizzativo sopra illustrato, oltre ad assolvere ai disposti indicati nella normativa in vigore, permette di individuare con chiarezza, quali siano le funzioni e responsabilità delle Figure aziendali dedicate alla gestione della materia, oltre che i soggetti fisici a cui le stesse sono assegnate.

C.2.2. L'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ED IL "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI" (DVR)

In conformità al disposto normativo (art. 28 e seguenti del T.U.S.) viene redatto un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con le metodologie e i criteri specificati nel documento stesso e con i contenuti richiesti dalla legge. Detto documento viene predisposto con specifico riferimento a ciascuna Sede della Società, ed esamina le singole aree dove vengono sviluppate le attività rilevanti al fine della prevenzione antinfortunistica e della tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori.

In particolare nel documento vengono indicati:

- i criteri e le metodologie adottati per la valutazione dei rischi e per la redazione del relativo documento;
- i rischi ambientali associati al luogo di lavoro;

- le valutazioni di rischio specifiche, quali la valutazione del rischio chimico, rumore, vibrazioni, macchine, ecc.;
- l'individuazione delle misure di sicurezza adottate.

L'adeguatezza del DVR è monitorata costantemente dal Servizio di Prevenzione e Protezione attraverso le segnalazioni che pervengono al Servizio stesso dai preposti e dal RLS e comunque rivista e, nel caso aggiornata, in caso di:

- modifiche significative ad impianti ed in genere al processo produttivo;
- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
- nuove disposizioni di legge;
- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- a seguito di infortuni significativi;
- in ogni caso almeno ogni due anni.

Ai fini della disciplina della presente sezione del Modello vengono pertanto assunte quali "aree a rischio" quelle indicate nei singoli DVR.

C.2.3. ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE, PRIMO SOCCORSO,
GESTIONE DEGLI APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA E
CONSULTAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

a) Piano di Emergenza, squadre antincendio e primo soccorso

La Società ha costituito la squadra antincendio e di primo soccorso e dispone di un database che gestisce il personale formato sull'emergenza antincendio e primo soccorso.

Inoltre Italdata assicura con cadenza regolare la manutenzione degli impianti e dei dispositivi antincendio e dell'ascensore.

b) Gestione degli Appalti

Il personale Italdata si occupa anche di attività di installazione dei sistemi aziendali presso siti di terzi. Le attività in cantiere di Italdata non determinano eventuali rischi verso l'esterno ovvero nei confronti della struttura ospitante quanto piuttosto subiscono i rischi dell'impresa committente.

c) Riunioni Periodiche di Sicurezza

Il Datore di Lavoro promuove riunioni periodiche, nelle quali vengono esaminati gli argomenti e i progetti in corso ovvero da avviare relativamente alla sicurezza.

Le risorse coinvolte in tali riunioni sono l'Amministratore Delegato, il RSPP, il Medico Competente ed il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza. Tali riunioni avvengono almeno una volta all'anno.

d) Sorveglianza sanitaria

Il medico competente:

- rileva eventuali situazioni a rischio;
- sottopone a visite mediche le risorse individuate;
- effettua con regolarità il sopralluogo sugli ambienti di lavoro e ne verbalizza gli esiti.

Inoltre, la Società assicura, attraverso un archivio interno strutturato, il monitoraggio delle attività afferenti alla sorveglianza sanitaria su tutte le risorse aziendali.

Qualora necessario, la Società provvede alla collocazione di risorse in altre mansioni per cause mediche.

C.2.4. IL SISTEMA DELLE PROCEDURE

Il sistema di gestione della sicurezza è regolato da un articolato sistema di procedure ed istruzioni operative, da norme tecniche, nonché da buone prassi esecutive, tutte conformi alle norme vigenti. Vengono svolte attività di informazione e di addestramento dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e le procedure di lavoro.

Il complesso delle procedure è disponibile presso il Servizio di Prevenzione e Protezione e viene altresì diffuso all'interno della Sede presso tutti i soggetti interessati.

Inoltre, le informazioni e disposizioni verbali vengono trasferite ai lavoratori nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa, avendo cura che siano ben comprese da coloro che le ricevono.

C.2.5. IL SISTEMA DELLA FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Italdata implementa un sistema di formazione ed informazione del personale dipendente dalla Società, in materia di prevenzione e protezione in merito ai rischi ed alle modalità sicure di svolgimento della mansione assegnata, in coerenza con quanto indicato nel DVR.

In particolare la Società:

- promuove periodicamente riunioni tematiche nelle quali vengono tra l'altro individuate le eventuali "aree di miglioramento" circa la formazione e le figure professionali da coinvolgere;
- eroga la formazione relativa alla sicurezza sulla base di un piano elaborato annualmente;

Inoltre la Società:

- consegna a tutti i dipendenti i libretti informativi sui rischi da videoterminale;
- predispone un corso di formazione "on-line" da erogare tramite l'intranet aziendale;
- eroga ai soggetti interessati la formazione specialistica quale ad esempio i corsi antincendio, i corsi di primo soccorso ed i corsi specifici (es. sull'uso del defibrillatore);
- diffonde anche attraverso newsletter, house organ e web-tv aziendale le informazioni afferenti alle tematiche connesse alla sicurezza.

* * *

Modifiche alla presente Parte Speciale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Eventuali integrazioni non sostanziali anche in conseguenza di già avvenute delibere del Consiglio di Amministrazione, potranno essere apportate dal Presidente di Italdata.

C.3 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il principio ispiratore del D.Lgs 81/08 si può sintetizzare attraverso la convinzione che la sicurezza sul lavoro si ottiene responsabilizzando tutti.

Destinatari della presente Parte Speciale "C" sono, quindi, gli Organi Societari, i Lavoratori Dipendenti e i terzi in generale, che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività "a rischio" per conto o nell'interesse della Società (di seguito "Destinatari").

Con specifico riferimento alla normativa attualmente vigente, al fine di una corretta e tempestiva implementazione del processo di gestione della sicurezza sul lavoro ai fini della prevenzione dei reati di cui alle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/2001 art. 25 septies, Italdata provvede a:

- monitorare l'evoluzione della normativa in materia di sicurezza, salute ed ambiente e definizione delle linee guida in materia;
- definire la struttura organizzativa preposta alla sicurezza sul lavoro e la relativa nomina delle figure professionali previste dalla norma;
- garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici sia presso i siti aziendali sia presso i siti di terzi;
- valutare i rischi e a predisporre le misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- gestire attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- effettuare le attività di sorveglianza sanitaria;
- svolgere le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- effettuare attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro;
- acquisire la documentazione e le certificazioni obbligatorie di legge;
- effettuare periodiche verifiche sull'applicazione e sull'efficacia delle procedure di sicurezza adottate;
- registrare e documentare correttamente le attività effettuate;
- applicare il sistema disciplinare adottato.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere, o anche tollerare che altri pongano in essere, comportamenti attivi ovvero omissivi:

- tali da integrare le fattispecie di reato così considerate dal D.Lgs 81/08;
- che possano compromettere i presidi di sicurezza adottati dalla società favorendo potenzialmente la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

Ai terzi che a vario titolo abbiano rapporti giuridici con la Società sono stati estesi obblighi e divieti, per quanto di loro competenza, attraverso apposite clausole contrattuali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, come da disposizioni di legge, spetta in forma indelegabile al **Datore di Lavoro**:

- valutare i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori ed elaborare il "Documento sulla valutazione dei rischi" previsto dal T.U. con le modalità ivi prescritte;
- organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione e di Gestione dell'Ambiente, designandone il Responsabile;
- nominare il Medico Competente.

Attraverso un sistema di deleghe ed altre comunicazioni organizzative aziendali, il **Datore di Lavoro** provvede a:

- organizzare e gestire l'Azienda secondo principi e criteri conformi alle norme di legge, alle regole del presente documento e del Codice Etico;

Ai **preposti**, nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze, è fatto obbligo di:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- impedire ai lavoratori, di proseguire la loro attività in una situazione di lavoro in cui sussiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 T.U.S.

Ai singoli **lavoratori** è fatto obbligo, di:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti delegati qualora nominati e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione (DPI) messi a loro disposizione conformemente all'informazione e formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato;
- utilizzare in modo appropriato le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione e formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato;
- aver cura delle attrezzature di lavoro e dei DPI messi a loro disposizione, non apportando modifiche di loro iniziativa e segnalando immediatamente al Datore, all'RSPP o al Preposto qualsiasi difetto od inconveniente rilevato;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o all'RSPP o al Preposto, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi citati in precedenza,

nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
- contribuire con il Datore di Lavoro, l'RSPP ed i Preposti all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente, o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Al **Servizio di Prevenzione e Protezione**, utilizzato dal Datore di Lavoro, dai Preposti e dai lavoratori è fatto espresso obbligo di attuare i compiti indicati all'art. 33 del T.U. e quindi, con la collaborazione dei preposti, provvedere:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del T.U. e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U.;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del T.U.

Al **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** è garantito l'accesso ai luoghi di lavoro ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza; il medesimo è consultato preventivamente:

- in ordine alla valutazione dei rischi;
- in merito alla designazione del RSPP.

Al **medico competente** è fatto obbligo di:

- effettuare la Sorveglianza Sanitaria nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- partecipare, per quanto di propria competenza, alla valutazione dei rischi;
- definire il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria sulla base dei risultati della valutazione dei rischi ed aggiornarlo se necessario;
- emettere, sulla base dei risultati della Sorveglianza Sanitaria, il giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione specifica (con o senza prescrizione) stabilendo, laddove necessario e tecnicamente possibile, i limiti di esposizione;
- informare i lavoratori sulla natura degli accertamenti sanitari e comunicarne gli esiti.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono esercitare un controllo continuo e puntuale teso ad evidenziare i rischi che potrebbero comportare la realizzazione dei reati indicati nell'art. 25 septies e, in generale, qualunque situazione che possa comportare un pericolo per l'igiene e la salute dei lavoratori e di tutti i soggetti comunque presenti nelle aree della Società.

C.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI DESCRITTI

Le attività svolte da Italdata nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate da procedure interne rispondenti ai criteri imposti dal Decreto.

Il personale della Società, a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività di gestione degli aspetti in materia antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, è tenuto ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico.

Peraltro, il mancato rispetto e la violazione delle prescrizioni di cui sopra ad opera dei dipendenti della società, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare (art. 2106 c.c.) e, in quanto tali, comportano la comminazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente legislativa e contrattuale ivi comprese, nei casi più gravi, le conseguenze derivanti dalla sospensione dell'attività di impresa.

Per quanto riguarda i terzi che operino per conto della società sono previste specifiche sanzioni di carattere contrattuale/negoziale (es.

risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori ecc.).

Di seguito sono descritte le principali modalità operative di attuazione dei criteri sopra richiamati, in relazione alle diverse fasi del processo di implementazione, gestione e monitoraggio del sistema di sicurezza, di seguito riportate:

- a) valutazione preliminare dei rischi in tema di sicurezza sul lavoro;
- b) nomina dei responsabili per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- c) definizione del piano degli investimenti e della formazione in materia di sicurezza;
- d) monitoraggio del sistema di sicurezza adottato;
- e) valutazione periodica dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

a) valutazione preliminare dei rischi in tema di sicurezza sul lavoro

Il *Datore di lavoro*, in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, valuta i rischi presenti in azienda a tali aspetti connessi, ivi inclusa la gestione delle emergenze ed elabora il relativo DVR previsto dalla legge, contenente almeno:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del T.U.;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità

professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

b) nomina di eventuali responsabili per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Tutte le eventuali nomine e designazioni dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, sono adeguatamente formalizzate.

Gli atti di nomina, deleghe e procure sono debitamente datate e sottoscritte dal datore di lavoro, nonché firmate dai soggetti incaricati. Sono custodite presso il competente Servizio Sicurezza Prevenzione e Protezione, che ne garantisce la corretta gestione formale ed il deposito, laddove previsto, presso gli Enti competenti. Sono, inoltre, adeguatamente pubblicizzate all'interno della Società.

I responsabili nominati possiedono i requisiti di professionalità e competenza per garantire l'adeguatezza della gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Essi hanno la responsabilità di predisporre ambiente di lavoro, attrezzature, impianti, dispositivi e procedure per le aree di competenza e garantirne il rispetto e il continuo aggiornamento in occasione di modifiche strutturali, organizzative e normative.

Tali responsabili sono dotati dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, adeguati alla struttura e alla dimensione dell'organizzazione, necessari a garantire il corretto adempimento dei compiti assegnati.

c) definizione del piano degli investimenti e della formazione in materia di sicurezza

La redazione del piano per la sicurezza dei lavoratori prevede una serie di attività rivolte alla protezione e prevenzione dei rischi in materia antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, in particolare:

- informazione costante sui rischi connessi alla propria attività lavorativa attraverso corsi di formazione e informazione per Neo-Assunti, corsi specifici in caso di cambiamento di mansione, circolari sui temi specifici, Libretti informativi;
- addestramento/preparazione tecnica e professionale per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi Individuali di Protezione (DIP) e collettiva;
- effettuazione delle visite mediche periodiche integrate con esami strumentali e di laboratorio specifici per la mansione svolta;

- individuazione della necessità e verifica della disponibilità di attrezzature idonee per l'effettuazione in sicurezza delle operazioni di manutenzione e riparazione;
- individuazione e dotazione di mezzi e Dispositivi Individuali di Protezione (DIP);
- definizione del calendario delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione.

Gli Investimenti in materia di Sicurezza si intendono autorizzati dal Vertice Aziendale senza vincoli economici ed in via prioritaria rispetto agli altri di natura operativa.

Di seguito si indicano le modalità gestionali in carico al Datore di Lavoro con il supporto del servizio SPP:

- annualmente, in fase di pianificazione operativa ai fini della redazione del Budget-Piano, vengono definiti gli investimenti, necessari a mantenere il più elevato livello di sicurezza e igiene ambientale consentito dalla miglior tecnologia sperimentata; in tale contesto, quindi, il Piano Investimenti destinati alla sicurezza, contenente le esigenze espresse ai vari livelli di responsabilità aziendale, segue l'iter "investimenti" previsto dall'azienda con i criteri di priorità sopra definiti;
- gli ulteriori investimenti in materia di sicurezza e ambiente che possono rendersi necessari a fronte di esigenze nuove, o non previste, durante l'Esercizio, saranno effettuati anche al di fuori delle previsioni incluse nel Piano Investimenti, con gli stessi criteri di priorità e di autorizzazione alla spesa.

La Società deve predisporre ogni anno un Piano di Formazione contenente la programmazione delle attività di formazione in materia di sicurezza lavoro e ambiente. Il personale deve essere adeguatamente addestrato allo svolgimento della propria attività; deve essere a conoscenza dei rischi ai quali è esposto nel corso della permanenza all'interno del sito e durante l'espletamento delle proprie funzioni.

Gli Addetti al Servizio di Sicurezza Prevenzione e Protezione, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli Addetti al primo soccorso e i Lavoratori incaricati alla gestione dell'emergenza incendio hanno l'obbligo di frequenza di corsi di formazione i cui contenuti sono stabiliti dalla normativa vigente.

d) monitoraggio del sistema di sicurezza adottato

Il Datore di Lavoro e ciascun preposto provvedono al monitoraggio tempestivo delle misure di sicurezza adottate, allo scopo di verificarne l'adeguatezza e l'efficienza in relazione a quanto prescritto dalla normativa vigente informandone il Datore di lavoro.

Eventuali criticità rilevate, adeguatamente documentate, sono sanate nel più breve tempo possibile, previa documentazione della soluzione implementata.

e) valutazione periodica dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori

La valutazione dei rischi e il relativo DVR sono revisionati nei termini descritti al punto C.2.2. Il Datore di Lavoro, direttamente o tramite il Servizio di Sicurezza Prevenzione e Protezione, indice almeno una volta all'anno - ed in ogni caso in occasione di eventuali variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori - una riunione cui partecipano il Datore di Lavoro stesso o un suo rappresentante, il RSPP, il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione vengono analizzate e documentate, mediante redazione di appositi verbali, le statistiche di incidenti ed emergenze inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori avvenute nel periodo in esame (anche in confronto ai periodi precedenti ed in considerazione dei presidi di controllo/sicurezza implementati) e le statistiche relative alle segnalazioni.

C.5 ATTIVITA' DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza (OdV), al fine di espletare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo per la presente Parte Speciale "C" del Modello:

- acquisisce periodicamente dal Datore di Lavoro supportato dal servizio SPP ed esamina la seguente documentazione, salva altra che a proprio giudizio risulti opportuna:
 - il Documento di Valutazione dei Rischi predisposto per ognuna delle sedi aziendali e le successive modifiche e/o aggiornamenti;
 - l'elenco del corpo procedurale e normativo interno volto a disciplinare le tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro e le successive modifiche e/o aggiornamenti;

- la struttura organizzativa a presidio delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e le successive modifiche e/o aggiornamenti;
- l'elenco delle eventuali deleghe conferite e delle nomine in essere relative alla sicurezza e le successive modifiche e/o aggiornamenti;
- copia dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;
- il Programma annuale di Formazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con evidenza delle attività realizzate e delle risorse interessate;
- il Piano degli Investimenti annuali relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con evidenza delle attività realizzate e delle risorse impegnate;
- le comunicazioni relative ad ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o comportamentali disciplinate dalla presente parte speciale, dal Codice Etico e dal Modello;
- le comunicazioni relative ad ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti in tema di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- i risultati di eventuali verifiche ispettive effettuate dagli Organi di Controllo;
- vigila, nell'ambito delle proprie attività di verifica e con il supporto delle funzioni aziendali competenti, sul rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale e delle relative procedure aziendali di riferimento;
- provvede all'esame delle eventuali segnalazioni, relative ad inosservanze dei contenuti della presente Parte Speciale "C" del Modello o di qualsiasi altro fatto o circostanza, portato a sua conoscenza che evidenziano notizie di qualcuno dei reati indicati nell'art. 25 septies del D.Lgs 231/2001;
- verifica l'attuazione di provvedimenti sanzionatori, qualora siano state accertate violazioni delle prescrizioni;
- propone al Datore di Lavoro eventuali integrazioni al sistema di controllo interno relativamente alla gestione della sicurezza, per rendere più efficaci le azioni di prevenzione del rischio di realizzazione dei reati indicati all'art. 25-septies;

- propone gli aggiornamenti della presente Parte Speciale "C" in caso di sanzioni, provvedimenti/comunicazioni delle Autorità, modifiche della normativa ovvero ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità.

Qualora dall'attività di vigilanza effettuata dall'OdV dovessero emergere criticità tali da rendere evidente un pericolo di commissione, anche potenziale, dei reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, l'OdV ne dà immediata comunicazione scritta al Datore di Lavoro e, qualora ritenuto opportuno, al Consiglio di Amministrazione della Società, per l'adozione delle specifiche azioni necessarie.